



Indice memorandum


CAPITOLO I						1
RINNOVO DELL'AFFILIAZIONE						
ABBINAMENTO						3
NOVITA': MODIFICA DI CONSIGLI CAMBIO DENOMINAZIONE SOCI						
TERMINE PRESENTAZIONE DOM						
SOCIETA' SATELLITE						8
SCISSIONI TRA SETTORE	MASCHILE	Ε	FEMMINILE	DI	SOCIETA'	NON
PROFESSIONISTICHE						9
SCISSIONI TRA ATTIVITA' SENIO PROFESSIONISTICHE	R E ATTIVITA'	GIO	VANILE DI SOC	CIETA' N	NON	0
FUSIONI						
ISCRIZIONE CAMPIONATO - REC						
PARAGRAFO A - Normativa Camp	ionato					10
PARAGRAFO B - Disposizioni cam	pionato					14
CAPITOLO II						17
TESSERAMENTI ORDINARI	ONALE		LACANIE	1811112	6	17
PASSAGGI DI CATEGORIA						17
NORMATIVA PASSAGGI SETTOR				PROFE	SSIONISTIC	CO. 19
TESSERAMENTO DIRIGENTI DI S	SOCIETA' - ME	DICI	SOCIALI -			4.0
FISIOTERAPISTI/MASSOFISIOTE	RAPISTI				•••••	19
RINNOVO TESSERA CNATESSERAMENTO GARE						
RESPONSABILE SETTORE GIC						
DUPLICE TESSERAMENTO						23
PROGETTO AGGIORNAMENTO	OBBLIGATOR	RIO				24
CAPITOLO III - <mark>CAMPIONATI E CON</mark>	MPETENZE					24
CAPITOLO IV						25
ORARIO DI G <mark>ARA</mark>					1	25
SPOSTAMENTO GARE						25
RECUPERI GARA						
CAUSA DI FO <mark>RZA MAGGIORE</mark>					<mark></mark>	26
CAPITOLO V						27
DIMENSIONI CA <mark>MPO DI GIOCO</mark>						27
VERIFICA DI IDON <mark>EITA' ALLO SV</mark>	OLGIMENTO [DELL	<mark>A PRATICA AG</mark>	<mark>ONI</mark> STI	CA	27
AREA DEI 3" E FONDO DEL CAMI						
PRIORITA' UTILIZZO						
NORME TECNICHE NORME DI SICUREZZA						
SPOGLIATOI						
COLIALIEICA DEL CAMBO DI CIO						20





Indice memorandum

CAPITOLO VI	30
DISPOSIZIONI SANITARIEDICHIARAZIONE COORDINATORE OPERATORI SANITARI	32
ATTREZZATURA OBBLIGATORIA E DI RISERVA	
PALLONE PER ESERCIZI DI RISCALDAMENTO	
CAMPI NEUTRI	
GARE PORTE CHIUSERIMBORSO SPESE VIAGGIO PER GARE NON DISPUTATE	
PARTECIPAZIONE DEI TESSERATI A GARE	
UFFICIALI DI CAMPO, DIRIGENTI ISCRITTI A REFERTO E COLLABORATORI A	AUTORIZZATI
ASSENZA UFFICIALI DI CAMPO	38
COLORE E NUMERAZIONE DELLE MAGLIE	
SCRITTE E SLOGAN SU ABBIGLIAMENTO GARA	
DISPOSIZIONI INERENTI SQUALIFICA E INIBIZIONE TESSERATI	
TRASMISSIONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	
RACCOGLIMENTO IN OCCASIONE DELLE GARE UFFICIALI MODALITA' DELL	
THOOCGEINENTO IN COCACIONE BELLE GATE OF TOTAL MODALITA BELL	
CAPITOLO VII - FORMULA CAMPIONATO	
CAPITOLO VIII - COPPA ITALIA	45
CAPITOLO IX	47
MODALITÀ AMMINISTR <mark>ATIVE PER LA PRESE</mark> NT <mark>AZIONE DEI RICO</mark> RSI	47
NORME PROCEDURALI PER LA PRESENTAZIONE DEI RICORSI	47
CORREZIONE DELL'ERRORE MATERIALE	48
CAPITOLO X	48
DOPPIO UTILIZ <mark>ZO SETTORE MASCHILE</mark>	48
CAPITOLO XI - F <mark>IDEJUSSIONE</mark> e/o <mark>DEPOSITO CAUZ</mark> IONALE	50
PERCENTUAL <mark>E SUGLI INCASSI</mark>	
CAPITOLO XII - ACCORDO QUADRO LNP-GIBA E LNP - USAP	53





Pagina 1 di 66

CAPITOLO I

Il Campionato Nazionale Maschile di **Divisione Nazionale A** è organizzato dal Settore Agonistico in collaborazione con la Lega Nazionale Pallacanestro riconosciuta a norma del Titolo VI dello Statuto Federale.

Per quanto non disciplinato dalle presenti disposizioni vale quanto riportato nelle norme federali.

PARTE A

TUTTE LE COMUNICAZIONI FEDERALI AVVERRANNO ESCLUSIVAMENTE TRAMITE LA CASELLA SPES

TUTTE LE PROCEDURE (PARTE A) DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE ATTIVATE ATTRAVERSO LA FUNZIONE "GESTORE PRATICHE" PRESENTE SU FIPONINE

AL FINE DI OTTIMIZZARE L'ARCHIVIAZIONE DIGITALE, TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AL COMPLETAMENTO DEGLI ISTITUTI DI CUI SOTTO DEVE PERVENIRE IN FORMATO ELETTRONICO O VIA FAX

IN RIFERIMENTO ALLE SCADENZE SOTTORIPORTATE SI PRECISA CHE SARA'
GARANTITA ASSISTENZA SINO ALLE ORE 12.00 DELLA DATA DI RIFERIMENTO

RINNOVO DELL'AFFILIAZIONE (Art. 120 Regolamento Organico)

Il rinnovo dell'affiliazione deve precedere qualsiasi atto ufficiale della Società.

La procedura d<mark>i rinnovo annuale della affiliazione, può essere eseguita</mark> nel periodo 1-5 luglio 2012.

Il rinnovo annuale dell'affiliazione avviene con il semplice accertamento, da parte FIP, del versamento del contributo richiesto (prima rata).

La prima rata si intende automaticamente pagata se è stata emessa con valore zero, a meno di esplicita comunicazione di rinuncia alla riaffiliazione da parte della Società interessata.

Tutte le Società, in caso di rata zero, devono attivare la procedura di rinnovo annuale della affiliazione con il sistema FIPonline mediante la funzione "Rinnovo Affiliazione" che chiede la conferma o la modifica dei dati della scheda anagrafica della Società come condizione per il suo completamento.

Non è necessario l'invio del mod. A - RIU, comunque stampabile per eventuale uso locale (es. richiesta palestre).





Memorandum Divisione Nazionale A Dilettanti Anno Sportivo 2012 - 2013

Pagina 2 di 66

Se sono incompleti i dati anagrafici e l'indirizzo dei componenti il Consiglio Direttivo, il sistema ne chiede il completamento. Per la correzione di eventuali errori, l'utente può intervenire su tutti i dati, compresa la variazione di indirizzo, ad eccezione del codice Società, denominazione (l'inserimento della dizione Dilettantistica non è da considerarsi un cambio), sede sociale, campionato, Presidente e Dirigente Responsabile.

Mediante la funzione "Anagrafica Società" tutte le modifiche ammesse hanno immediata validità.

Per determinate modifiche (trasferimento sede, cambio denominazione, Società Satellite, trasferimento provvisorio di attività ed altro) il sistema porta alla creazione del relativo modulo cartaceo da stampare, firmare ed inviare secondo le modalità prescritte dai Regolamenti e dalle Disposizioni in vigore.

Le Società che modificano il Presidente, il Dirigente Responsabile e i componenti del Consiglio Direttivo devono trasmettere all'Ufficio Affiliazioni, copia dei verbali assembleari relativi alle intervenute variazioni nella composizione degli organi direttivi societari (artt. 121 e 122 del Regolamento Organico), unitamente al mod. A-CDU completo dei dati anagrafici e delle relative firme.

Il mancato rinnovo dell'affiliazione, con le modalità sopra descritte ed entro la scadenza del periodo previsto per il pagamento, comporta lo svincolo automatico di tutti gli atleti, inclusi i tesseramenti con durata pluriennale di atleti svincolati.

Dalla stagione sportiva 2012/2013 sono disponibili nuove procedure informatiche per l'espletamento delle pratiche relative all'Ufficio Affiliazioni.

La Gestione di ciascuna pratica, prevede i seguenti passaggi:

- 1) Compilazione del modulo con i dati necessari;
- 2) Salvataggio della pratica e conferma dei dati;
- 3) Stampa dei documenti necessari per la firma;
- 4) Eventuale seconda firma DFD da parte della Società principale in caso di pratica per Società satellite;
- 5) Validazione da parte dell'Ufficio Affiliazioni dei documenti caricati;
- 6) Approvazione/Rigetto della pratica.

Si informa, inoltre, che lo stato delle pratiche è consultabile dalla Società stessa accedendo alla propria posizione su Fiponline.





Memorandum Divisione Nazionale A Dilettanti Anno Sportivo 2012 - 2013

Pagina 3 di 66

ABBINAMENTO (Artt. 137, 138, 139 e 140 Regolamento Organico)

La pratiche di autorizzazione devono essere concluse da parte della Società, in ogni caso, almeno quarantotto ore prima della gara in cui si intende utilizzare il marchio.

La Società affiliata che intende abbinarsi ha la facoltà di:

Nuovo abbinamento

La Società che contrae un nuovo abbinamento può utilizzare il sistema FIPonline accedendovi con la sua credenziale di accesso (nome utente e password) ed utilizzando la funzione "Abbinamenti".

Dopo avere selezionato il pulsante "nuovo abbinamento", la Società deve inserire tutte le informazioni richieste e stampare il mod. A - ABU così predisposto.

Lo stesso deve poi essere firmato e caricato su Fiponline almeno quarantotto ore prima della gara in cui si intende utilizzare il marchio per l'approvazione definitiva dell'Ufficio Affiliazioni.

NOTA BENE.

- per le Società che partecipano al Campionato è previsto il versamento di un contributo per l'abbinamento principale, per il primo e secondo sponsor secondario;
- per ciascuna delle proprie squadre partecipanti ai Campionati Under 21 e Giovanile è
 consentita la sponsorizzazione, anche diversa da quella della Squadra partecipante al
 massimo Campionato, per la durata dell'anno sportivo, senza il versamento di alcun
 contributo ma con il solo obbligo di utilizzare la procedura "nuovo" abbinamento".

Rinnovo

La Società può utilizzare il sistema FIPonline accedendovi con la sua credenziale di accesso (nome utente e password) ed utilizzando la funzione "Abbinamenti".

Il sistema visualizza gli abbinamenti in essere e quelli del precedente anno sportivo; per ciascun contratto di abbinamento, è possibile modificare la data di scadenza prolungandone la validità; l'aggiornamento ha immediata validità.

Non sono ammesse modifiche alla sigla autorizzata.

E' consentito apporre sulla divisa di gara quanto segue:

sulla maglia:

- sigla della società
- 1 sponsor principale (marchi o scritte)
- 2 sponsor secondari
- 1 sponsor tecnico





Memorandum Divisione Nazionale A Dilettanti Anno Sportivo 2012 - 2013

Pagina 4 di 66

sul retro:

- sigla della società
- 1 sponsor principale (marchi o sigla)
- 2 sponsor secondari (marchi o sigla)
- il nome della città del club (in caratteri romani)
- il cognome del giocatore

Il cognome del giocatore dovrà essere posto sopra il numero di gara e contenuto in una sola riga. Il nome della città dovrà essere posto sotto il numero del giocatore e contenuto su una sola riga. La dimensione dei caratteri dovrà essere compresa fra 6 e 8 cm. Il nome della città dovrà essere visibile.

Inoltre sulle fasce della maglia larghezza max. 15 cm potranno essere inseriti il marchio di due sponsor.

sui pantaloncini è consentito inserire:

- 1 sponsor principale (uguale a quello sulle maglie)
- 1 sponsor tecnico (uguale a quello sulle maglie)
- altri 2 sponsor secondari (possono essere diversi da quelli apposti sulla maglia da gioco)

sui calzettoni è consentito inserire:

1 marchio relativo all'azienda produttrice delle scarpe da gioco.

E' liberamente consentito alle Società di apporre sulla maglie degli atleti scritte di associazioni benefiche, dandone comunicazione all'ufficio Affiliazioni.

E' consentito alla Società di apporre sulle maglie degli atleti scritte recanti nomi di località turistiche e di prodotti tipici regionali nel rispetto delle norme di cui all'art. 137 Regolamento Organico.

Le dimensioni dei marchi tecnici, degli sponsor secondari posizionati sulla parte anteriore delle maglie e quelli riprodotti sul retro non possono superare le dimensioni di 70 centimetri quadrati. Per lo sponsor principale posto sulla parte anteriore della divisa da gioco non sono state fissate misure predefinite. Per quanto concerne le misure degli sponsor riportati sui pantaloncini e sui calzettoni le dimensioni non possono superare i 50 centimetri quadrati.

Abbinamento Temporaneo

E' possibile contrarre un abbinamento temporaneo in occasione di gare ufficiali non di campionato (e.g. Coppa Italia).

In questo caso si deve procedere alla compilazione manuale del modello A-ABU ed inviarlo via mail ad affiliazioni@fip.it.





Pagina 5 di 66

NOVITA': MODIFICA DI CONSIGLIO DIRETTIVO (nessuna scadenza)

La modifica dei componenti del Consiglio Direttivo della Società, sarà possibile attraverso la nuova procedura di seguito descritta.

L'istruzione della pratica da effettuare direttamente in Fiponline dovrà prevedere mediante upload:

- 1) Verbale di Consiglio Direttivo con firma autografa di Segretario e Presidente della riunione.
- 2) Modello A-CDU opportunamente compilato.

VARIAZIONE ASSETTI SOCIETARI

CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE E DI ASSETTO GIURIDICO (art. 141 comma I e II Regolamento Organico) - (nessuna scadenza)

Il sistema **FIPonline** consente di inserire correttamente e completamente i dati necessari per la domanda di cambio denominazione che dovrà poi essere stampata, firmata e uploadata in Fiponline con il timbro della Società e dovrà seguire l'iter previsto come di seguito descritto.

Per l'utilizzo di FIPonline, la Società accede al sito www.fip.it, aziona il pulsante "FIPonline" e inserisce nella nuova pagina iniziale, la propria credenziale di accesso; dopo l'ingresso nell'area riservata, attiva la funzione "Gestione pratiche" e preme il pulsante "cambio denominazione ART. 141 comma 1 e 2".

Completato l'inseri<mark>mento dei dati richiesti il sistema consente la stampa in locale del modello che può essere preso a traccia per la predisposizione, indipendentemente da FIPonline, della domanda.</mark>

La domanda di cambio denominazione può, infatti, essere anche redatta in modo informale indicando:

- l'esatta denominazione attuale ed il codice FIP,
- la nuova denominazione voluta e l'eventuale nuovo indirizzo.
- le motivazioni, dettagliate e non generiche, che giustificano la richiesta.
- In ogni caso alla domanda devono essere necessariamente allegati:
- verbale di Assemblea dei Soci che ha deliberato il cambio di denominazione e approvato il nuovo Statuto;
- Statuto Sociale modificato con la nuova denominazione;
- mod. A CDU completato con le cariche sociali attuali.





Memorandum Divisione Nazionale A Dilettanti Anno Sportivo 2012 - 2013

Pagina 6 di 66

La domanda va sottoposta preliminarmente al Comitato Regionale competente per territorio perché esprima parere favorevole.

La domanda, con il parere favorevole del CR e con gli allegati richiesti, sottoscritta dal legale rappresentante della Società deve essere inviata con posta a recapito certificato a: FIP - Ufficio Affiliazioni - Via Vitorchiano 113 - 00189 ROMA.

Il previsto contributo verrà automaticamente addebitato alla Società richiedente.

L'Ufficio Affiliazioni istruisce la relativa pratica e ne comunica l'esito, dopo delibera del Consiglio Federale nell'area www.fip.it/affiliazioni, collegata al sito istituzionale www.fip.it.

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE TRASFERIMENTI DI SEDE (Art. 136 lettera a Regolamento Organico)

A partire dall'anno sportivo 2013/2014 Il trasferimento di sede viene disciplinato liberamente in tutto il territorio nazionale nel campionato Divisione Nazionale A.

Le Società partecipanti al campionato, possono presentare istanza al Consiglio Federale per ottenere il trasferimento di sede, entro il 30 Giugno 2012.

Il sistema **FIPonline** consente di inserire correttamente e completamente i dati necessari per la domanda di trasferimento sede che dovrà poi essere stampata, firmata e timbrata con il timbro della Società e dovrà seguire l'iter previsto, come di seguito descritto.

Per l'utilizzo di FIPonline, la Società accede al sito www.fip.it, aziona il pulsante "FIPonline" e inserisce nella nuova pagina iniziale, la propria credenziale di accesso; dopo l'ingresso nell'area riservata, attiva la funzione "Gestione pratiche" e preme il pulsante "trasferimento sede".

Completato l'inserimento dei dati richiesti il sistema consente la stampa in locale del modello riportato qui di seguito che può essere preso a traccia per la predisposizione, indipendentemente da FIPonline, della domanda.

La domanda di trasferimento sede può, infatti, essere anche redatta in modo informale indicando:

- l'esatta denominazione attuale ed il codice FIP,
- l'esatto nuovo indirizzo,
- le motivazioni, dettagliate e non generiche, che giustificano la richiesta.
 In ogni caso alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati:
- verbale di Assemblea dei Soci che ha approvato il trasferimento di sede;
- certificazione di disponibilità dell'impianto presso la nuova sede, rilasciato dall'Ente proprietario o gestore dell'impianto stesso,
- mod. A CDU completato con le cariche sociali attuali.





Memorandum Divisione Nazionale A Dilettanti Anno Sportivo 2012 - 2013

Pagina 7 di 66

La domanda va sottoposta preliminarmente al Comitato Regionale competente per territorio perché esprima parere favorevole.

La domanda, con il parere favorevole del CR e con gli allegati richiesti, sottoscritta dal legale rappresentante della Società deve essere inviata con posta a recapito certificato a: FIP - Ufficio Affiliazioni - Via Vitorchiano 113 - 00189 ROMA.

Il previsto contributo verrà automaticamente addebitato alla Società richiedente.

L'Ufficio Affiliazioni istruisce la relativa pratica e ne comunica l'esito, dopo delibera del Consiglio Federale nell'area www.fip.it/affiliazioni, collegata al sito istituzionale www.fip.it.

Art. 136 - Trasferimento di sede o di attività (Delibera n. 110 C.F. 27/10/2001 - Delibera n. 146 C.F. 14/12/2002 - Delibera n. 6 C.F. 25/07/2003 - Delibera n. 334 C.F. 16-17/04/2004- Delibera n. 400 C.F. 29-30/04/2005 - Delibera n. 148 C.F. 21-22/10/2005 - Delibera n.235 C.F. 10/02/2007 - Delibera n.308 C.F. 4-5/05/2007 - delibera n.6 C.F. 26/07/2007- Del. n.11 C.F. 17/07/2010 - del. n.464 C.F. 11/06/2011)

A) TRASFERIMENTO DI SEDE

- [1] Le Società partecipanti ai Campionati federali possono presentare istanza al Consiglio Federale per ottenere il trasferimento di sede, solo nell'ambito della stessa regione, nei sequenti casi:
 - a) mancanza di un adeguato impianto di gioco;
 - b) per poter svolgere idonea azione promozionale.

Per i campionati nazionali non professionistici maschili e femminili può essere richiesto il trasferimento di sede esclusivamente all'interno delle 3 (tre) macro - regioni (Gruppi) che di seguito riportiamo:

Gruppo A: Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta;

Gruppo B: Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Sardegna e Lazio;

Gruppo C: Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Sicilia e Calabria.

Le Società partecipanti ai campionati regionali di Serie C/2, Serie D e B femminile possono richiedere il trasferimento di sede esclusivamente all'interno della propria Regione.

- [2] La Società interessata dovrà presentare la seguente documentazione:
 - a) motivata istanza al Consiglio Federale presentata entro il termine annualmente stabilito nelle Disposizioni Organizzative Annuali;
 - b) verbale di Assemblea dei soci;
 - c) parere del Comitato Regionale interessato;
 - d) certificazione di disponibilità dell'impianto, presso la nuova sede, rilasciata dall'ente proprietario o dall'ente gestore;

Il contributo d'istituto sarà calcolato a debito della Società richiedente.

[3] Gli atleti di categoria giovanile della Società che effettua il trasferimento di sede, potranno formulare istanza di svincolo secondo quanto disposto dall'art.14 R.E., all'Ufficio Federale competente qualora la nuova sede sia al di fuori della provincia di appartenenza della sede precedente.





Memorandum Divisione Nazionale A Dilettanti Anno Sportivo 2012 - 2013

Pagina 8 di 66

- [4] Non è possibile richiedere il trasferimento di sede presso un Comune in cui vi sia una Società partecipante allo stesso campionato che disputi le partite nerl medesimo impianto di gioco.
- [5] E' facoltà del Consiglio Federale fornire o meno l'autorizzazione specificando le motivazioni in caso di rifiuto.
- [6] Nel caso in cui una Società abbia ottenuto il trasferimento di sede, potrà richiedere l'autorizzazione ad un successivo trasferimento trascorse tre stagioni sportive, fatta eccezione per le Società che chiedano di ritornare nella sede originaria.
- [7] La Società che usufruisce del trasferimento di sede può richiedere anche il cambio di denominazione sociale, presentando l'istanza integrata con quanto disposto dall'art.141 R.O.
- [8] Non è possibile richiedere l'istanza di ripescaggio, in categorie superiori, nella stessa stagione sportiva in cui si è effettuato il trasferimento di sede.

SOCIETA' SATELLITE

Le Società satellite sono regolate dall'art. 114 bis del Regolamento Organico. (termini di scadenza: entro la data di scadenza iscrizione al Campionato della Società satellite)

Il sistema FIPonline consente di inserire correttamente e completamente i dati necessari per la domanda di costituzione di Società Satellite che dovrà poi essere stampata, firmata e timbrata con il timbro della Società e dovrà seguire l'iter previsto come di seguito sotto descritto.

Per l'utilizzo di FIPonline, la Società accede al sito www.fip.it, aziona il pulsante "FIPonline" e inserisce nella nuova pagina iniziale, la propria credenziale di accesso (tipo utente = Società + codice utente = 0nnnnn + password); dopo l'accesso all'area riservata, La domanda di Società Satellite deve essere completata integralmente e contenere le seguenti informazioni:

- l'esatta den<mark>ominazione attuale, il codice FIP e il Campionato della S</mark>ocietà Satellite e l'esatta denominazione attuale, il codice FIP e il Campionato della Società Principale. In ogni caso alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati informaticamente:
- mod. A ISS debitamente compilato e firmato dal legale rappresentante della Società Satellite;
- verbali di Assemblea dei Soci di entrambe le Società (satellite e principale);
- accordo firmato dai legali Rappresentanti di entrambe le Società (satellite e principale) regolato dagli elementi fondamentali riportati sul mod. A FSS.

La Società principale dovrà utilizzare il dispositivo DFD direttamente in Fiponline per permettere l'avanzamento della pratica.

Il contributo previsto verrà automaticamente addebitato alla Società richiedente.

L'Ufficio Affiliazioni istruisce la relativa pratica e ne comunica l'esito, dopo delibera del Consiglio Federale nell'area www.fip.it/affiliazioni, collegata al sito istituzionale www.fip.it.

Elaborato il 27/06/2012

Modificato il 21/07/2012





Pagina 9 di 66

SCISSIONI TRA SETTORE MASCHILE E FEMMINILE DI SOCIETA' NON PROFESSIONISTICHE (Art. 135bis Regolamento Organico)

A partire dall'anno sportivo 2013/2014 la scissione viene disciplinata liberamente in tutto il territorio nazionale nel campionato Divisione Nazionale A.

Le Società partecipanti al campionato, possono presentare istanza al Consiglio Federale entro il 30 Giugno 2012. (documentazione completa)

SCISSIONI TRA ATTIVITA' SENIOR E ATTIVITA' GIOVANILE DI SOCIETA' NON PROFESSIONISTICHE (Art. 135ter Regolamento Organico)

A partire dall'anno sportivo 2013/2014 la scissione viene disciplinata liberamente in tutto il territorio nazionale nel campionato Divisione Nazionale A.

Attivazione pratica nella sezione "gestore pratiche" di fiponline

Le Società partecipanti al campionato, possono presentare istanza al Consiglio Federale entro il 30 Giugno 2012. (documentazione completa)

NORMATIVA VALIDA PER ENTRAMBE LE TIPOLOGIE DI SCISSIONE

Il sistema **FIPonline** consente di inserire correttamente e completamente i dati necessari per la domanda di Scissione che dovrà poi essere stampata, firmata e timbrata con il timbro della Società e uploadata per la verifica all'Ufficio Affiliazioni.

Per l'utilizzo di FIPonline, la Società accede al sito www.fip.it, aziona il pulsante "FIPonline" e inserisce nella nuova pagina iniziale, la propria credenziale di accesso (tipo utente = Società + codice utente = 0nnnnn + password); dopo l'accesso all'area riservata, attiva la funzione "affiliazione" "Gestione pratiche" → "Scissione".

La domanda di Scissione deve contenere:

- 1) domanda pr<mark>esentata dal Presidente della Socie</mark>tà richiedente la Scissione al Consiglio Federale; domanda di presentazione.
- 2) Verbale di Assemblea Straordinaria dei Soci; Verbale.
- 3) Autocertificazione di assenza di debiti nei confronti della FIP e dei suoi organi sottoscritta dal Presidente della Società richiedente la Scissione; Autocertificazione.
- 4) Se la Società richiedente svolge attività regionale deve allegare il parere favorevole del Comitato competente: parere Comitato.
- 5) Modelli A-FAC e A-FAD della Società nascente dalla scissione se non già costituita civilmente, altrimenti atto costitutivo e statuto in vigore; Atto costitutivo e Statuto.
- 6) Lettera di disponibilità da parte dell'Ente proprietario o gestore dell'impianto di gioco ove si recherà a giocare la Società nascente dalla scissione; Attestato di disponibilità.





Pagina 10 di 66

FUSIONI (art.135 Regolamento Organico)

Non saranno prese in considerazione istanze di fusioni in cui siano coinvolte Società partecipanti al campionato Divisione Nazionale A.

PARTE B

<u>ISCRIZIONE CAMPIONATO - REQUISITI - PARAMETRI - OBBLIGHI</u>

Condizioni di ammissione e di permanenza

Costituisce, per le Società affiliate, condizione inderogabile di ammissione al Campionato l'adempimento dei seguenti obblighi la cui documentazione va inviata entro i termini di iscrizione alla FIP (05/07/2012):

- Pagamento della prima rata federale.
- Rinnovo dell'affiliazione tramite FIPonline.
- Disponibilità di un impianto di gioco, idoneo al Campionato a cui la Società partecipa;
- Deposito presso la Lega Nazionale Pallacanestro di una fideiussione, avente le caratteristiche, l'importo e la scadenza indicate nel paragrafo A, entro la data perentoria del 26.07.2012.
- In alternativa, le Società potranno provvedere, entro la stessa scadenza, all'effettuazione di un deposito cauzionale infruttifero, attraverso bonifico, di pari importo rispetto a quello della fideiussione, nelle modalità indicate nel Capitolo XI.

PARAGRAFO A - Normativa Campionato

Rispetto adempimenti

Le Società sono tenute al rispetto delle seguenti disposizioni e la verifica di quanto nelle stesse contenuto è affidata alla LNP che in caso di inadempienze, provvederà all'escussione della fideiussione.

Ragione sociale

Società di capitali senza fini di lucro.

La costituzione in S.S.D. A R.L. per le società partecipanti al campionato è considerata come elemento essenziale all'iscrizione e dovrà essere regolarizzata alla data del 5 luglio 2012 con la presentazione della documentazione prevista all'art. 141 comma 3 del R.O.; Al solo scopo di consentire il rispetto della scadenza, la presentazione del certificato di iscrizione al registro delle imprese dovrà avvenire inderogabilmente entro il 30 luglio 2012.





Memorandum Divisione Nazionale A Dilettanti Anno Sportivo 2012 - 2013

Pagina 11 di 66

Presentazione fideiussione (Vedi Capitolo XI)

Le Società dovranno depositare, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 26 luglio 2012, presso la LNP, una fideiussione bancaria a favore di LNP, redatta in base al modello predefinito, con scadenza 31 agosto 2013, per l'importo di € 70.000,00 (€ settantamila/00).

Tale fideiussione, in caso di escussione parziale o totale, dovrà essere reintegrata nella sua interezza.

In alternativa alla presentazione della suddetta fideiussione, le Società potranno effettuare un deposito cauzionale infruttifero, attraverso bonifico, di analoga entità (€ 70.000,00-settantamila/00) a favore di LNP, sempre entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 26 luglio 2012 (ultima data utile per l'accredito presso il nostro istituto bancario). La fideiussione è anche garanzia di eventuali lodi esecutivi verso tesserati e affiliate FIP.

Obbligo di ripresa televisiva

Le Società dovranno effettuare, a mezzo di televisione o service professionale, la ripresa televisiva della gara e fornire la riproduzione in formato professionale (la cui caratteristica tecnica verrà comunicata all'inizio di ogni stagione) completa di commento, alla Società ospite al termine della gara, nonché in upload a LNP.

In caso di inadempienze a quanto sopra determinato, sono previste le seguenti sanzioni (per singola gara):

- € 150,00 (€ centocinquanta/00) per i video non pervenuti (inviati tramite video Uploader) entro e non oltre il mercoledì successivo alla gara o privi di commento;
- € 250,00 (€ duecentocinquanta/00) per i DVD non consegnati alla Società ospitata;
- 250,00 (€ duecentocinquanta/00) da sommare alla sanzione di 150,00 (€ centocinquanta/00) per ogni filmato non inviato (totale della sanzione € 400,00-€ quattrocento/00);
- € 1.000,00 (€ mille/00) per la mancata disponibilità alle riprese per DIRETTA BASKET, o trasmissione equivalente, (fatte salve ragioni di forza maggiore) o per la mancata disponibilità alle riprese televisive con le emittenti che hanno sottoscritto accordi con LNP:
- € 500,00 (€ cinquecento/00) per ogni inosservanza delle disposizioni riguardanti la richiesta di concessione dei diritti.

Campi da gioco

Gli impianti da gioco dovranno essere dotati di impianto di riscaldamento funzionante e durante le gare dovranno avere una temperatura idonea non inferiore a 16 gradi. In caso di mancato rispetto la Società verrà sanzionata a norma dell'art. 34 comma c del vigente Regolamento di Giustizia.





Pagina 12 di 66

Accordo Quadro GIBA (Vedi Capitolo XII)

Le Società sono tenute a rispettare l'accordo quadro GIBA/LNP.

Accordo Quadro USAP (Vedi Capitolo XII)

Le Società sono tenute a rispettare l'accordo quadro USAP/LNP.

Palloni di Gara

Le Società dovranno utilizzare per le gare di Campionato il pallone di gioco "misura 7", omologato dalla FIP, ed indicato dalla LNP.

Rilevazioni statistiche

In ogni impianto dovrà essere situato a bordo campo, su uno dei tre lati non occupato dal tavolo degli UDC, a due metri dalla linea di bordo campo, un tavolo per i rilevatori statistici, di dimensioni tali da consentirne il comodo utilizzo da parte di tre persone, e dotato di un collegamento internet ad alta velocità e di un allaccio di corrente.

Nel caso in cui non vi sia sufficiente spazio a bordo campo, il tavolo dovrà essere posizionato in tribuna, in uno spazio comunque riservato e protetto rispetto alla presenza degli spettatori, al fine di garantire buone condizioni operative ai rilevatori.

Ogni Società deve attenersi alle istruzioni impartite dalla LNP in materia di rilevazioni statistiche, in particolare utilizzando il sistema informatico (software) fornito dalla LNP stessa.

Ogni Società deve comunicare, all'inizio dell'anno sportivo, alla LNP, il nome del Responsabile che si prenderà cura delle rilevazioni statistiche delle partite ufficiali per entrambe le squadre, e sarà oggettivamente responsabile della loro condotta durante lo svolgimento delle gare.

Le statistiche devono essere consegnate al termine di ogni quarto alla squadra ospite e ai giornalisti presenti alla partita.

Il Responsabil<mark>e Statistiche dovrà partecipare ad eventuali corsi di</mark> aggiornamento organizzati dalla LNP.

Le Società devono obbligatoriamente utilizzare il sistema di invio in tempo reale dei dati statistici della gara (attualmente definito netcasting).

In caso di mancato funzionamento del sistema di invio dei dati in tempo reale, per cause di forza maggiore verificabili e comprovabili, le Società devono inviare via mail o via fax, entro trenta minuti dal termine di ogni partita, alla LNP e/o all'Agenzia addetta alla raccolta dei dati, le statistiche della partita.

Entro le ore 12 del giorno successivo alla disputa della gara, le Società dovranno comunicare il numero degli spettatori presenti all'incontro. I dati sopra descritti dovranno essere trasmessi a cura del Responsabile delle statistiche.





Memorandum Divisione Nazionale A Dilettanti Anno Sportivo 2012 - 2013

Pagina 13 di 66

In caso di inadempienze a quanto sopra determinato, sono previste le seguenti sanzioni:

- € 500,00 (€ cinquecento/00) per mancato utilizzo del software previsto per la rilevazione dati:
- € 200,00 (€ duecento/00) per mancato utilizzo del sistema di trasmissione dati in tempo reale (non per cause di forza maggiore);
- € 100,00 (€ cento/00) in caso di ritardo di invio delle statistiche superiore ad 1 ora;
- € 500.00 (€ cinquecento/00) in caso di mancato invio delle statistiche.

Costi servizi

I servizi resi dalla LNP alle Società, per conto della FIP, avranno i seguenti costi massimi:

Produzione televisiva € 8.600,00

Rilevazioni statistiche <u>€ 1.400,00</u>
Totale € 10.000.00

La produzione televisiva si intende complessiva in quanto comprensiva: della quota per passaggi televisivi su un network Nazionale; della quota per la produzione delle immagini per le gare trasmesse, che sarà curata direttamente da LNP per garantire la qualità e l'omogeneità del prodotto; della quota per la digitalizzazione dei video (database video) e per il servizio del play by play.

L'importo di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) deve essere versato alla LNP entro e non oltre il **31 luglio 2012**. Il rimanente importo di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) deve essere versato alla LNP entro e non oltre il **31 gennaio 2013**.

Obbligo di formazione per i dirigenti ed i tecnici delle Società

Seguirà comunicazione del Settore Agonistico con i dettagli dei corsi di aggiornamento.





Pagina 14 di 66

PARAGRAFO B - Disposizioni campionato

OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI GIOVANILI E LIMITAZIONE TESSERAMENTO ATLETI

Si invitano le Società a prestare particolare attenzione alla norma di partecipazione ai Campionati giovanili obbligatori.

Le società partecipanti al campionato per l'anno sportivo **2012/2013** hanno l'obbligo di prendere parte a 4 campionati giovanili maschili di cui 2 di eccellenza.

Nota Bene: Nel caso in cui in una regione non venga organizzata l'attività di eccellenza o per motivi tecnici (mancata qualificazione nella fase precampionato) una Società non maturi la partecipazione all'attività di eccellenza, i Comitati Regionali, previa comunicazione al Settore Giovanile, la faranno partecipare a quella regionale (possibilmente elite nelle regioni dove viene organizzata).

La Società principale può non svolgere attività giovanile purché la stessa sia svolta da Società Satellite (art. 114 bis Regolamento Organico), dandone comunicazione al Settore Agonistico.

Si precisa che il numero dei Campionati giovanili da svolgere deve essere la somma degli obblighi della Società madre più quelli della Società satellite, comunque ripartiti.

Sono esentati dall'attività giovanile, fatta eccezione per il campionato di Divisione Nazionale A: Università - Forze Armate-Guardia Finanza - Polizia - Corpo Forestale e altri Corpi militarizzati, riconosciuti dallo Stato.

A partire dall'anno sportivo 2012/2013, fermo restando quanto disposto dalla normativa che segue, la FIP effettuerà una verifica delle iscrizioni ai Campionati Giovanili obbligatori previsti dalle Disposizioni Organizzative Annuali prima dell'inizio delle seconde fasi dei Campionati, al fine di adottare provvedimenti per le Società inadempienti escludendole da eventuali partecipazioni ai play off o play out.

Le Società che non hanno preso parte ai Campionati giovanili o che hanno disputato meno di otto gare per ogni singolo campionato, nella stagione sportiva successiva potranno iscriversi ai solo Campionati a libera partecipazione.

Le Società che non porteranno a termine i Campionati giovanili ma che avranno disputato almeno otto gare, per ogni singolo campionato giovanile, verranno penalizzate, in relazione alla classifica acquisita, come di seguito riportato:

- [1] se promosse rimarranno nel campionato appena concluso;
- [2] se retrocesse verranno retrocesse al campionato ancora inferiore;
- [3] in tutti gli altri casi le altre Società retrocederanno al campionato inferiore.

L'obbligo dei Campionati Giovanili va rispettato partecipando ai Campionati di riferimento.





Pagina 15 di 66

Entro il 31 maggio 2013 i Comitati Regionali dovranno inviare apposita dichiarazione al Settore Agonistico circa l'adempimento o meno degli obblighi di partecipazione all'attività giovanile da parte delle Società Nazionali della loro Regione.

Gli atleti nati negli anni 1998, 1999 e 2000 possono partecipare solo ai Campionati Giovanili di categoria e non ai Campionati Seniores Nazionale e Regionali. E' vietata anche la sola iscrizione in lista elettronica. Qualora dovesse accadere la gara verrà omologata con il risultato di 20-0 a sfavore della Società inadempiente.

ISCRIZIONE A REFERTO DI GIOCATORI

Obbligo di minimo 9 atleti di formazione italiana e massimo 1 atleta già tesserato per un Campionato Nazionale Dilettanti al 30/6/2011.

ISCRIZIONE A REFERTO DI GIOCATORI OVER

Per le società partecipanti al campionato per l'anno sportivo 2012/2013 non è previsto un limite massimo di giocatori over (atleti nati prima del 1/1/1980) da iscrivere a referto.

OBBLIGO DI ISCRIZIONE A REFERTO DI GIOCATORI UNDER

Le società partecipanti al campionato per l'anno sportivo 2012/2013 avranno l'obbligo di iscrivere a referto un numero minimo di 3 atleti under 23 e 2 atleti under 21. (VEDI NOTA 1)

Il mancato rispetto di tale normativa comporterà per la società inadempiente, oltre alla specifica sanzione economica, il divieto di sostituire il giocatore under con altro senior. Qualora ciò dovesse accadere, alla società in difetto, oltre la specifica sanzione economica, verrà assegnata la partita persa 20-0. La sanzione economica si applica per ciascun giocatore mancante e l'importo è pari al massimale della multa prevista per il campionato. (la sanzione pecuniaria è di € 1.000,00 - mille/00).

L'importo della sanzione comminata confluirà nell'apposito fondo costituito per l'incentivazione dell'attività giovanile.

Nella fattispecie sono considerati giocatori under 23 gli atleti nati dal 1 gennaio 1990 e seguenti e under 21 gli atleti nati dal 1 gennaio 1992 e seguenti.





Memorandum Divisione Nazionale A Dilettanti Anno Sportivo 2012 - 2013

Pagina 16 di 66

NOTA

- (1) Un atleta Under può essere sostituito con un atleta fidelizzato.
- a) è considerato atleta under "fidelizzato" un atleta che sia stato tesserato con la stessa società per almeno 5 stagioni sportive, anche non continuative;
- b) è considerato atleta under "fidelizzato" un atleta nato negli anni 1981 -> 1990 che è stato tesserato per tre anni con la stessa società come atleta under o nel settore giovanile;
- c) è considerato atleta under "fidelizzato" un atleta nato negli anni 1991 e seguenti che è stato tesserato per tre anni consecutivi con la stessa società come atleta under o nel settore giovanile;

PRESTITI

Per le società partecipanti al campionato per l'anno sportivo 2012/2013 non vi è alcun limite di atleti in prestito.

E' previsto un massimo di cinque giocatori in doppio utilizzo (vedi capitolo X - Doppio utilizzo).

NORMATIVA SOCIETA' SATELLITE (art.114bis Regolamento Organico)

In osservanza a quanto disposto dall'articolo 114bis del Regolamento Organico, in merito alla disciplina delle Società satelliti, per la stagione sportiva 2012/2013, si dispone quanto seque:

Atleti: i nati nel 1992, 93, 94, 95, 96 e 97 della Società principale possono essere tesserati in Doppio Utilizzo, a norma degli artt. 5 e 6 del Regolamento Esecutivo tesseramento, per giocare nel Campionato senior della Società satellite ed essere iscritti a referto senza limiti di numero.

I nati nel 1992, 93, 94, 95, 96 e 97 della Società satellite possono essere tesserati in Doppio Utilizzo, a norma degli artt. 5 e 6 del Regolamento Esecutivo Tesseramento, per giocare nel Campionato senior della Società principale ed essere iscritti a referto senza limiti di numero.

IL TESSERAMENTO IN DOPPIO UTILIZZO NON COSTITUISCE CESSIONE PERTANTO NON RIENTRA NEI LIMITI DI OPERAZIONI DI TESSERAMENTO IN USCITA PREVISTI DALL'ART.6 R.E.

<u>Allenatori</u>: tutti gli allenatori tesserati, anche in esclusiva, per la Società principale e la Società satellite possono essere iscritti a referto per i Campionati dell'una e dell'altra Società, previo tesseramento gare per entrambe le Società, in qualità di capo allenatore, 1° o 2° assistente, nel rispetto della qualifica richiesta dalla categoria.





Memorandum Divisione Nazionale A Dilettanti Anno Sportivo 2012 - 2013

Pagina 17 di 66

<u>Dirigenti</u>: i dirigenti della Società principale e della Società satellite, **ad esclusione del Presidente e del Dirigente Responsabile**, possono tesserarsi ed essere iscritti a referto per le squadre di entrambe le Società.

Per quanto non espressamente previsto nella presente documento, vigono le norme federali.

CAPITOLO II

RINNOVI - PASSAGGI DI CATEGORIA - DIRIGENTI - MEDICI - ALLENATORI - MASSAGGIATORI - PREPARATORI FISICI

TESSERAMENTI ORDINARI

I termini di tesseramento sono perentori.

Si ricorda che l'art. 1 comma 5 del Regolamento Esecutivo - Tesseramento cita testualmente "Il tesseramento e la partecipazione alle gare avvengono a rischio e pericolo della Società e dell'atleta interessato, unici responsabili del possesso dei necessari requisiti".

Prima di effettuare un tesseramento, si invitano le Società, a visionare lo stato del tesseramento mediante l'apposita funzione del sistema FIPonline, tenendo conto che l'ufficio tesseramento competente non può dare informazioni vincolanti.

Rinnovi d'autorità Nazionali e Regionali dal 01/07/2012 al 16/07/2012

Termine tesseramento: 28/02/2013

Il giorno 28 febb<mark>raio 2013, sarà garantita assiste</mark>nza da parte degli Uffici federali fino alle ore 16.00

PASSAGGI DI CATEGORIA (Art. 11 Regolamento Esecutivo - Tesseramento)

Si ricorda a tutte le Società, comprese le neopromosse e le ripescate (anche a seguito di retrocessione), di effettuare il passaggio di categoria, a norma dell'art. 11del Regolamento Esecutivo - Tesseramento, di tutti gli atleti da utilizzare in Campionati Nazionali.

Gli Organi di Giustizia verificheranno che per gli atleti iscritti a referto sia stato effettuato il passaggio di categoria. Nel caso si riscontrassero irregolarità, verrà applicato quanto previsto dall'art. 34 lettera S del Regolamento di Giustizia.

Tutti gli atleti Senior, rinnovati d'autorità dalla Società, possono usufruire, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento Esecutivo - Tesseramento, del passaggio di categoria sino al 30 giugno.





Memorandum Divisione Nazionale A Dilettanti Anno Sportivo 2012 - 2013

Pagina 18 di 66

Tutti gli atleti Senior, tesserati a qualsiasi titolo dalla Società, ad esclusione del rinnovo d'autorità, possono usufruire, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento Esecutivo - Tesseramento, del passaggio di categoria sino al 28 febbraio.

Tutti gli atleti giovanili tesserati dalla Società a qualsiasi titolo (trasferimento, rinnovo, nuovo, ecc.), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento Esecutivo - Tesseramento, possono usufruire del passaggio di categoria sino al 30 giugno.

Art. 11 Passaggi di categoria (del. n.95 P.F. 04/02/2011 - del. n.465 C.F. 11/06/2011)

- [1] E' consentito nel rispetto dell'articolo 10, alle Società partecipanti ai Campionati di Divisione Nazionale di avvalersi, per tali Campionati, delle prestazioni di atleti rinnovati d'autorità regionali o tesserati regionali per la medesima Società secondo quanto previsto al successivo comma 5.
- [2] La Società che intende effettuare il passaggio di categoria, deve utilizzare la procedura di tesseramento con firma digitale entro le ore 24 del giorno antecedente a quello nel quale si vuole utilizzare l'atleta e comunque entro i termini di scadenza annualmente stabiliti dal Consiglio Federale.
- [3] Il Legale rappresentante della Società che tessera l'atleta, con la sottoscrizione del modulo attraverso il dispositivo di firma digitale (DFD), certifica l'esistenza agli atti della Società del modulo di tesseramento con le firme autografe dell'atleta e di chi esercita la potestà genitoriale, nel caso di minori.
- [4] Gli effetti del tesseramento decorrono dalla data in cui viene apposta la firma del Legale rappresentante, attraverso il dispositivo di firma digitale (DFD), con conseguente perfezionamento da effettuare entro e non oltre le ore 24:00 del giorno antecedente lo svolgimento della gare e comunque, entro i termini di scadenza annualmente stabiliti dal Consiglio Federale.
- [5] Il passaggio di cui al comma 1 è consentito per gli atleti senior tesserati in trasferimento o in prestito purché siano rispettati i limiti di cui all'art. 6. Il passaggio di cui al comma 1 è consentito per gli atleti giovanili non rinnovati di autorità purché siano rispettati i limiti di cui all'art. 6. Il passaggio di cui al comma 1 è sempre consentito per gli atleti senior e giovanili rinnovati di autorità o che abbiano sottoscritto un nuovo tesseramento.
- [6] Per gli atleti minorenni è obbligatoria l'autorizzazione firmata da entrambi coloro che esercitano la potestà genitoriale, come previsto nel modulo di tesseramento.
- [7] Gli Organi di Giustizia verificheranno che per gli iscritti a referto sia stato effettuato il passaggio di categoria. Nel caso si riscontrassero irregolarità, verrà applicato quanto previsto dall'art.34, lett. S) del Regolamento di Giustizia.





Memorandum Divisione Nazionale A Dilettanti Anno Sportivo 2012 - 2013

Pagina 19 di 66

NORMATIVA PASSAGGI SETTORE DILETTANTISTICO - SETTORE PROFESSIONISTICO

Le Società Professionistiche potranno stipulare un contratto con giocatori tesserati per Società non professionistiche (senza il nullaosta) nei termini indicati (01/07/2012-31/08/2012).

Dal 01/09 e dopo l'inizio dei Campionati possono essere tesserati giocatori di Società non professionistiche previo rilascio del nullaosta di trasferimento (art. 13 Regolamento Esecutivo - tesseramento), fermo restando il limite previsto dei movimenti in uscita, fino alle ore **11,00 del 28 marzo 2013**.

TESSERAMENTO DIRIGENTI DI SOCIETA' - MEDICI SOCIALI - FISIOTERAPISTI/MASSOFISIOTERAPISTI (Artt. 37, 38, 39 Regolamento Esecutivo - tesseramento)

RINNOVI FIPONLINE

La Società deve accedere al sito www.fip.it e poi a "FIPonline".

Selezionando "Dirigenti tesserati" si ottiene la visualizzazione dei dirigenti tesserati.

La Società deve procedere al tesseramento 24 ore prima della gara. Il rinnovo avviene attivando la funzione "Tesseramento Dirigenti" cliccando sul pulsante "rinnova". Le Società nazionali possono scegliere il rinnovo nella stessa categoria dell'anno precedente o in quella regionale.

Per ogni posizione si può modificare e completare qualsiasi dato anagrafico ad eccezione della cittadinanza, del cognome e nome del Presidente, Dirigente Responsabile, Medico e Massofisioterapista, che rimangono di competenza esclusiva dell'Ufficio Affiliazioni.

Per la modifica del Presidente e del Dirigente Responsabile deve essere inviato all'Ufficio Affiliazioni il verbale della riunione dell'organismo sociale previsto dallo statuto della Società unitamente al mod. A-CDU debitamente compilato con i dati richiesti. E' obbligatorio il consenso sulla privacy.

Il sistema segnala eventuali impossibilità di tesseramento. La funzione consente la stampa dello statino aggiornato dei tesseramenti.

NUOVI TESSERAMENTI FIPONLINE

La Società per inserire dei nuovi Dirigenti deve selezionare "Tesseramento Dirigenti" e cliccare il pulsante "Aggiungi dirigente" completando le informazioni richieste. Dopo l'ultimo inserimento, il sistema genera il modello A-TDU con l'apposito identificativo. Occorre stampare detto modello, completarlo con le firme ed inviarlo all'Ufficio Affiliazioni per il tesseramento nazionale e al Comitato Regionale per il tesseramento regionale. Il sistema segnala eventuali impossibilità di tesseramento.

Per il nuovo tesseramento dei MEDICI sociali il certificato d'iscrizione all'Ordine dei Medici sarà reperito sul sito <u>www.fnomceo.it</u>. Le Società professionistiche sono obbligate ad avere il medico sociale specializzato in Medicina dello Sport.





Memorandum Divisione Nazionale A Dilettanti Anno Sportivo 2012 - 2013

Pagina 20 di 66

Per il nuovo tesseramento nazionale e regionale dei fisioterapisti-massofisioterapisti - massaggiatori sportivi occorre inViare al Settore Sanitario, almeno 5 giorni prima della gara la richiesta sul modulo sopraddetto, accompagnato dall'attestazione professionale:

- Fisioterapista Laurea Livello I
- Fisioterapista D.U. (D.M. Sanità 14/9/1994 n. 741)
- Fisiocinesiterapia (ex L. 19/01/1942 n.86)
- Terapista della Riabilitazione (L. 30/3/1971 n. 118)
- Terapista della Riabilitazione (leggi regionali con riferimento alla L. 30/3/1971 n. 118)
- Massofisioterapista (L. 403 del 19/5/1971 art. 1 triennale)
- Massaggiatore Sportivo (L. 1099 del 26/10/1971 "Tutela delle attività sportive")

Ottenuta l'idoneità dal Medico Federale, l'Ufficio competente provvederà al tesseramento.

RINNOVO TESSERA CNA

Entro il **31 Luglio 2012** occorre rinnovare la tessera associativa al Comitato Nazionale Allenatori mediante le modalità di pagamento previste su FIPOnline sezione amministrazione-pagamenti richiesti.

E' possibile rinnovare, successivamente alla data del 31 Luglio 2012 con l'applicazione delle seguenti more:

maggiorazione per versamento in ritardo (mora + quota annuale) dal 1° agosto al 31° dicembre 2012;

rinnovo oltre il **31° dicembre 2012**: numero 5 volte la mora + la quota annuale (esempio rinnvo tessera Allenatore di base entro il 31/07 euro 45,00 - entro il 31/12 euro 80,00 - dopo il 31/12 euro 220,00).

Il mancato arriv<mark>o della modulistica non esonera il tesserato dal pagamento della tessera associativa.</mark>

Elaborato il 27/06/2012





Pagina 21 di 66

TESSERAMENTO GARE

Il tesseramento gare deve essere richiesto dalla Società interessata entro le ore 24 del giorno antecedente la gara indicando obbligatoriamente tutte le categorie per le quali si richiede il tesseramento dell'allenatore, in particolare si richiede l'indicazione di tutti i Campionati giovanili a cui partecipa effettivamente la Società.

E' disponibile la funzione, attiva SOLO se è stato effettuato il rinnovo annuale del tesseramento CNA, che consente di accettare le richieste di emissione di tesseramento gare presentate dalla Società. L'allenatore deve confermare, entro sette giorni, la richiesta di tesseramento gare effettuato dalla Società, dopo aver controllato con attenzione quanto indicato (in particolare qualifica, campionato ed esclusiva)

Il tesseramento gare effettuato mediante la procedura FIPOnline deve essere richiesto da parte della Società entro le ore 24 del giorno antecedente la gara, ma può essere perfezionato (accettazione dell'allenatore) fino al giorno stesso della gara e comunque entro e non oltre l'orario d'inizio della stessa; con l'utilizzo della procedura on-line non è permesso fare ricorso all'invio cartaceo del modello C-GA1.

Il mancato perfezionamento della procedura di tesseramento gare, comunque effettuato, configura posizione irregolare ai sensi della normativa federale.

Il tesseramento in forma "non esclusiva" consente al tesserato CNA di svolgere attività tecnica, nello stesso anno sportivo, anche per squadre di altre Società partecipanti o ad un Campionato Giovanile Regionale o Provinciale, o ad un campionato seniores di competenza degli organi periferici, purché non partecipanti allo stesso campionato (es. D-D/U19-U19). Il tesseramento "non in esclusiva" è obbligatorio per i Campionati Regionali e Giovanili; in ogni caso l'eventuale tesseramento in "esclusiva" verrà considerato non in esclusiva.

Le forme di tesseramento e le qualifiche minime da possedere per poter allenare sono le seguenti:

Campionato	Capo Allenatore	1° Assistente
Divisione	Allenatore Nazionale	Allenatore Nazionale
Nazionale A	"in esclusiva"	anche "non in esclusiva"

Campionato	2° Assistente	Addetto alle statistiche	Preparatore Fisico
Divisione	Tesserato CNA		Preparatore fisico anche
Nazionale A			"non in esclusiva"





Memorandum Divisione Nazionale A Dilettanti Anno Sportivo 2012 - 2013

Pagina 22 di 66

Gli allenatori tesserati in "esclusiva" per Società partecipanti al Campionato potranno essere iscritti a referto in qualità di primo allenatore o di primo assistente anche per le squadre giovanili della medesima Società.

Inoltre tutti gli allenatori tesserati in "esclusiva" per la società principale e la società satellite possono essere iscritti a referto per i campionati dell'una e dell'altra società, previo tesseramento gare per entrambe le società, in qualità di capo allenatore, 1° o 2° assistente, nel rispetto della qualifica richiesta dalla categoria.

Il tesseramento degli allenatori ha validità per un solo anno sportivo; un allenatore tesserato in "esclusiva" non può sottoscrivere altre richieste di tesseramento, anche in caso di esonero o di risoluzione di rapporto, tanto consensualmente che per inadempienza.

E' consentito revocare il tesseramento gare in "esclusiva" di un allenatore mediante comunicazione scritta agli uffici del CNA Nazionale da parte del tecnico e del Presidente o Dirigente Responsabile della Società, nei sette giorni antecedenti la prima gara di Campionato al quale prende parte la Società con la quale è in essere il tesseramento.

L'iscrizione in lista elettronica in qualità di "Capo Allenatore" nei campionati nazionali dilettantistici è consentita anche ad uno degli "Assistenti Allenatori", anche non in possesso della qualifica richiesta per ricoprire il ruolo di Capo Allenatore, in casi del tutto eccezionali e soltanto per una gara durante l'intera stagione sportiva.

Non rientrano in tale casistica esoneri e squalifiche.

Iscrizione a Referto 1° Assistente, 2° Assistente/Addetto alle Statistiche, Preparatore Fisico, Secondo Dirigente

Solo in presenza del Capo Allenatore possono essere iscritti a referto, purché muniti di tessera gare, il Preparatore Fisico, il 1° Assistente (se Allievo Allenatore limitatamente ai Campionati Regionali), il 2° Assistente/Addetto alle statistiche ed il Secondo Dirigente. L'inserimento in lista elettronica del 2° Assistente (le sue funzioni devono essere assolte esclusivamente da tesserati CNA con regolare tessera gara per la Società) è consentito solo in presenza del 1° Assistente.

L'inserimento in lista elettronica del 2° assistente è consentito solo in presenza del 1° assistente. Nei Campionati Nazionali non professionistici maschili e femminili le funzioni di 2° assistente devono essere assolte esclusivamente da tesserati CNA con regolare tessera gara per la Società.





Pagina 23 di 66

RESPONSABILE SETTORE GIOVANILE

Nel Campionato Nazionale Divisione Nazionale A è obbligatoria la nomina del Responsabile del Settore Giovanile.

La segnalazione del Responsabile del Settore Giovanile dovrà avvenire entro il 30 settembre 2012.

Si precisa che il Responsabile del Settore Giovanile dovrà essere iscritto in lista elettronica ed a referto, per almeno 14 partite, in uno o più Campionati Giovanili a cui prende parte la società con la quale è in essere il tesseramento. Nel caso di sostituzione del Responsabile del Settore Giovanile, nominato ad inizio stagione, per il conteggio delle 14 partite saranno sommate le iscrizioni in lista elettronica ed a referto di entrambi i Responsabili del Settore Giovanile nominati nel corso della stagione.

Qualora le società non nominassero il Responsabile del Settore Giovanile e qualora lo stesso non assolva all'obbligo di cui sopra, sarà applicata alla società una multa di € 10.000,00.

Pertanto, per quanto riguarda il Campionato Divisione Nazionale A, il Responsabile del Settore Giovanile dovrà essere tesserato gare in esclusiva per squadre giovanili, con impossibilità di inserimento nella lista N della prima squadra.

Il Responsabile del Settore Giovanile dovrà essere in possesso della qualifica di "Allenatore Nazionale" per le società partecipanti al Campionato di Divisione Nazionale A.

E' obbligatorio per tutti i Responsabili dei Settori Giovanili la partecipazione ad un clinic sul settore giovanile organizzato dalla F.I.P.

DUPLICE TESSERAMENTO

E' consentito il duplice tesseramento per la medesima Società nei seguenti casi:

- a) Giocatore-Allenatore
- b) Preparatore Fisico-Giocatore
- c) Preparatore Fisico-Allenatore
- d) Dirigente-Allenatore*
- e) Preparatore Fisico-Dirigente*
- (*) Tale eccezione non sarà consentita ai Dirigenti che rivestono la carica di Presidente o di Dirigente Responsabile di Società partecipanti al Campionato.
 - Per casi di incom<mark>patibilità ed eccezioni consultare gli artt. 41 e</mark> 42 del Regolamento Esecutivo tesseramento.





Memorandum Divisione Nazionale A Dilettanti Anno Sportivo 2012 - 2013

Pagina 24 di 66

PROGETTO AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO

Tutti gli allenatori sono obbligati a partecipare a riunioni tecniche, organizzate su tutto il territorio nazionale; l'allenatore che, nel corso di un biennio, indipendentemente dal livello di appartenenza, non dovesse conseguire i crediti minimi previsti dal livello PAO (come da tabella), non potrà richiedere la tessera gare per la stagione successiva.

QUALIFICA	PAO
allievo allenatore	6 crediti
allenatore base	6 crediti
istruttore di base	6 crediti
allenatore	5 crediti
allenatore nazional	e 5 crediti
preparatore fisico	5 crediti


Gli Allenatori Benemeriti e Benemeriti d'Eccellenza non sono soggetti alla normativa del Progetto Aggiornamento Obbligatorio.

CAPITOLO III - CAMPIONATI E COMPETENZE

Sono preposti all'organizzazione del Campionato il Settore Agonistico in collaborazione con la Lega Nazionale Pallacanestro riconosciuta a norma del Titolo VI dello Statuto Federale.

La competenza per l'assunzione di provvedimenti disciplinari è del Giudice Sportivo Nazionale.

La designazione degli ARBITRI viene effettuata dalla Commissione Designazioni Nazionale, mentre per quella degli UFFICIALI DI CAMPO (cronometrista, segnapunti e addetto ai 24") sono competenti i Comitati Regionali in accordo con il CIA Nazionale.





Pagina 25 di 66

CAPITOLO IV

ORARIO DI GARA

Il Settore Agonistico provvederà a graduare l'orario in rapporto alle esigenze dell'attività, favorendo comunque la possibilità di unificare gli orari delle gare per tutti i campionati.

Le gare del campionato, si dovranno disputare la domenica alle ore 18.00, a prescindere dall'entrata in vigore dell'ora legale. In alternativa, essere disputate il sabato con inizio non prima delle ore 18.00 e non dopo le ore 21.15.

I turni infrasettimanali dovranno svolgersi non prima delle ore 18.00 e non oltre le ore 21.15, ad eccezione degli infrasettimanali festivi che sono assimilati alla domenica.

Verranno concesse deroghe solo per gli impegni televisivi relativi a contratti collettivi stipulati dalla Lega Nazionale Pallacanestro con emittenti nazionali.

E' fatto obbligo, per le Società partecipanti al Campionato che l'ultima gara della fase di qualificazione sia disputata in contemporanea.

Nel caso di indisponibilità del proprio campo, la Società dovrà reperire un altro impianto idoneo alla stessa data ed ora stabilita dal calendario.

Eventuali indisponibilità di campo dovranno essere comunicate all'atto dell'iscrizione.

Il Settore Agonistico prenderà in considerazione le "alternanze" solo ed esclusivamente se legate all'utilizzo del medesimo impianto.

La penultima gara della fase di qualificazione, non può essere disputata oltre la data di riferimento riportata sull'ordinamento del Campionato.

SPOSTAMENTO GARE

Il Settore Agonistico autorizzerà gli spostamenti gara, senza alcun versamento di contributo, purché perfezionati entro l'11 settembre 2012 e rientranti nelle fasce orarie stabilite. Resta inteso che alle ulteriori richieste di spostamento su una gara già variata verrà applicato il contributo previsto.

In caso che ven<mark>ga richiesto uno spostamento in un</mark>a data o fascia oraria diversa, occorrerà l'assenso della squadra avversaria.

La richiesta di spostamento gare dopo la data di cui sopra può essere accettata solo se corredata da idonea documentazione (art. 32 Regolamento Esecutivo gare). NON E' CONSENTITO IN ALCUN CASO L'INVERSIONE DEL CAMPO DI GIOCO.





Memorandum Divisione Nazionale A Dilettanti Anno Sportivo 2012 - 2013

Pagina 26 di 66

RECUPERI GARA

I recuperi o le ripetizioni di gare annullate o non disputate dovranno aver luogo, salvo casi di forza maggiore, entro 15 (quindici) giorni dal Comunicato Ufficiale del provvedimento di omologazione. Tale disposizione si applica al Campionato e alle gare di Coppa Italia.

I recuperi dovuti ad atleti e tecnici (con tessera di capo allenatore) convocati dal Settore Squadre Nazionale Maschile devono effettuarsi nei 7 giorni precedenti o successivi la data della manifestazione.

Nella richiesta di spostamento va indicata la data, l'orario ed il campo di gioco concordato con l'altra società.

In caso di mancato accordo il recupero delle gare verrà stabilito dall'Organo federale competente (Settore Agonistico).

CAUSA DI FORZA MAGGIORE (Artt. 63 - 64 Regolamento Esecutivo gare)

La Società che utilizza mezzi privati per una o più trasferte di Campionato, Coppa, ecc. dovrà darne comunicazione preventiva per iscritto all'Organo competente (Settore Agonistico - Ufficio Gare Regionale o Provinciale) al fine di invocare la causa di forza maggiore, in caso di mancata o ritardata presentazione in campo della propria squadra. Tale comunicazione, deve pervenire al Settore Agonistico o all'Ufficio Gare Regionale o Provinciale prima della gara di riferimento.

La causa di forza maggiore non potrà comunque essere riconosciuta qualora la squadra si sia servita dell'ultimo mezzo utile di linea a disposizione, salvo che si tratti di squadre che: partono da o arrivano in aeroporti della Sardegna, della Sicilia, di Reggio Calabria e Lamezia Terme.

Per quanto non previsto si rimanda al Regolamento Esecutivo Gare.





Pagina 27 di 66

CAPITOLO V

DIMENSIONI CAMPO DI GIOCO

La misura del campo di gioco dovrà essere di m 28 x 15.

VERIFICA DI IDONEITA' ALLO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA AGONISTICA

I campi sono soggetti alla verifica di idoneità allo svolgimento della pratica agonistica, a richiesta delle Società o d'ufficio dal Settore Agonistico che designa un Rilevatore Ufficiale.

L'idoneità di un campo, sul quale giocano squadre di diversa categoria, è a carico della Società che partecipa al massimo Campionato Nazionale. L'idoneità di un campo effettuata per una Società partecipante ad un Campionato superiore è valida anche per il Campionato inferiore.

Al fine del rilascio dell'idoneità di un campo di gioco il Settore Agonistico deve essere in possesso dei seguenti documenti:

<u>a-disegno in pianta dello spazio di attività sportiva:</u> deve recare il timbro della Società e l'indirizzo del campo di gioco. Deve evidenziare le misure dello stesso, le distanze tra le linee perimetrali ed il primo ostacolo fisso (muro, pilastri, transenne), l'ubicazione delle tribune, delle panchine e del tavolo degli Ufficiali di campo, i percorsi che gli arbitri, gli UdC e gli atleti debbono seguire per accedere agli spogliatoi.

b-verbale di agibilità in corso di validità: rilasciato dalle autorità competenti, deve riportare indicata la capienza (posti a sedere). Nel caso in cui, in corso di Campionato, l'impianto sia dichiarato inagibile per il pubblico dall'autorità competente, viene contestualmente sospesa l'idoneità, fino alla revoca del provvedimento di inagibilità.

La Società deve comunicare entro il termine tassativo di 15 giorni dal momento dell'indisponibilità, il nuovo impianto nel quale intende continuare l'attività.

In mancanza di tale adempimento la Società sarà esclusa dal Campionato.

<u>c-fotografie</u>: foto recenti della struttura, con gli interni ed esterni dell'impianto che evidenzino le misure di sicurezza, servizi di supporto e l'ubicazione delle tribune.

Il contributo previsto per il rilascio dell'idoneità è a carico della Società che partecipa al massimo Campionato Nazionale Dilettantistico.

Nel caso in cui un campo non dovesse risultare idoneo per il Campionato a cui partecipa la Società, la stessa è tenuta, entro il termine fissato dal Settore Agonistico, a dare la disponibilità, documentata, di un altro impianto idoneo.


Alla scadenza del te<mark>rmine fissato, qualora la Società non avesse ottemperato a quanto previsto, verrà esclusa dal Campionato a cui ha diritto.</mark>

Sono consentite sul rettangolo di gioco le linee che costituiscono la tracciatura di campi di gioco di altri sport, purché di colore diverso.

L'idoneità si intende rinnovata per un periodo di tempo massimo pari a 4 anni. A norma del D.P.R. n. 311 del 28 maggio del 2001 art. 4, per impianti con capienze pari od inferiori a 200 persone, il documento di agibilità potrà essere sostituito da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, nell'albo degli architetti o nell'albo dei geometri.

Elaborato il 27/06/2012

Modificato il 21/07/2012





Pagina 28 di 66

AREA DEI 3" E FONDO DEL CAMPO

L'area dei tre secondi non deve presentare il semicerchio tratteggiato.

E' obbligatorio che il fondo del campo di gioco sia in parquet.

Il campo di gioco, comprensivo delle fasce di rispetto, può essere realizzato del colore naturale nel caso del legno o di una tinta unica solida escluso il bianco nel caso delle pavimentazioni sintetiche.

Qualora si vogliano realizzare delle variazioni cromatiche, le stesse dovranno seguire le seguenti disposizioni:

La fascia di rispetto perimetrale, se colorata, deve presentare un unico colore.

Il cerchio di metà campo, se colorato, deve presentare un unico colore uguale alla fascia di rispetto (se colorata).

L'area dei tre secondi se colorata deve avere un unico colore per ambo le metà campo, uguale alla fascia di rispetto (se colorata) e uguale al cerchio centrocampo (se colorato). Qualora siano colorati solo il cerchio di metà campo e le aree dei tre secondi, dovranno essere di colore uguale.

Le aree all'esterno ed all'interno dell'arco dei tre punti non possono essere dipinte con colore solido (con esclusione delle aree dei tre secondi e del cerchio di centrocampo). E' consentito, nel caso di pavimentazioni lignee, il trattamento della superficie con prodotti impregnanti che lascino chiaramente visibili le venature del legno, così da ottenere una differente resa cromatica tra le due aree (contrasto chiaro scuro/ scuro chiaro sempre color legno). E' consentito, nel caso di pavimentazioni resilienti, l'intarsio tra le due aree, del medesimo materiale, utilizzando due diverse tonalità dello stesso colore, ma senza effettuare alcuna verniciatura.

PRIORITA' UTILIZZO

E' fissata la seguente priorità nell'utilizzo dei campi di gioco relativamente a gare ufficiali, fatto salvi i diritti derivanti dalle Società proprietarie degli impianti:

Serie A, Legadue, poi l'A1 femminile e Divisione Nazionale A. Dovranno concordare l'uso dell'impianto, in mancanza di tale accordo sarà privilegiata la Società che nell'anno sportivo 2011/2012 ha avuto un documentato maggiore afflusso di pubblico.

Seguono nell'ordine i Campionati Nazionali di DNB, A2 femminile, DNC e A3.





Memorandum Divisione Nazionale A Dilettanti Anno Sportivo 2012 - 2013

Pagina 29 di 66

NORME TECNICHE

Ogni Società dovrà provvedere a dotare il proprio impianto di gioco di: altezza del soffitto del campo di gioco, minimo 7 m.

una fascia di rispetto di almeno 2 m, misurata dall'esterno delle linee perimetrali, deve delimitare il campo di gioco e essere libera da qualsiasi ostacolo.

Negli impianti già esistenti sono tollerate misure delle fasce di rispetto non inferiori a 1,50 m, purché tutte le superfici e gli spigoli di pilastri o sostegni di ogni genere siano rivestite di materiale antishock conforme a quanto previsto nella norma UNI EN 913 e/o UNI EN 1177 per un'altezza di 2 m e si presentino prive di qualunque sporgenza che possa risultare pericolosa per l'incolumità dei praticanti e giudici di gara.

NORME DI SICUREZZA

Tra il campo di gioco e l'area di pertinenza del pubblico si rende obbligatoria una separazione. La divisione deve essere realizzata oltre la fascia di rispetto, del tipo antisfondamento, per un'altezza minima pari a 1,00 m, ad alta visibilità preferibilmente del tipo trasparente e possibilmente realizzata con profili a sezione circolare.

Panchine riservate alle squadre e tavolo ufficiali campo: protezione in materiale infrangibile o in alternativa separate dal pubblico;

passaggio protetto per la squadra ospite e gli arbitri dagli spogliatoi al campo e viceversa, tale da rendere impossibile che vengano raggiunti da colpi e lanci di oggetti.

SPOGLIATOI

Gli spogliatoi per gli arbitri e le squadre devono essere in buona efficienza, con docce e servizi igienici perfettamente funzionanti.

Le Società dovranno mettere a disposizione un ulteriore spogliatoio per gli Ufficiali di Campo.

SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO (art. 15 Regolamento Giustizia)

- [1] La squalifica del campo di gioco consiste nell'obbligo di giocare su un campo neutro, fissato dall'Organo federale competente all'organizzazione del Campionato, una o più partite dello stesso Campionato che, secondo il calendario, la Società punita avrebbe dovuto giocare sul proprio campo.
- [2] Le maggiori spese derivanti da tale sanzione sono a carico della Società punita, comprese quelle che eventualmente derivino alla Società avversaria.
- [3] L'Organo di Giustizia competente ha facoltà di consentire che in luogo dell'obbligatorietà di giocare in campo neutro la Società disputi le stesse gare nel proprio campo a porte chiuse.
- [4] Per il Settore Professionistico la squalifica del campo di gioco per la prima volta nel corso dell'anno sportivo e per una sola giornata è sostituita dall'ammenda indicata alla Tabella C. In caso di squalifica per due o più giornate la sanzione va scontata in campo neutro.





Memorandum Divisione Nazionale A Dilettanti Anno Sportivo 2012 - 2013

Pagina 30 di 66

- [5] Per il Settore Dilettanti la squalifica del campo di gioco per la prima volta nel corso dell'anno sportivo e per una sola giornata può essere sostituita, a richiesta, commutandola nell'ammenda indicata alla Tabella C del Regolamento di Giustizia.

 La squalifica del campo va sempre scontata in campo neutro.
- [6] Per i Campionati Regionali e Giovanili la squalifica del campo di gioco, per le prime tre giornate nel corso dell'anno sportivo, è commutata per ogni giornata comminata con l'ammenda indicata alla tabella C del Regolamento di Giustizia. Superiore a tre giornate la squalifica va scontata in campo neutro, fermo restando l'ammenda per le prime tre giornate in caso di unico provvedimento disciplinare.
- [7] La squalifica del campo di gioco nel corso di un medesimo anno sportivo, quando raggiunge complessivamente le cinque gare, comporta la perdita del diritto di disputare sul proprio campo di gioco le rimanenti gare ufficiali della stagione sportiva in corso oltre ad una ammenda pari ad almeno dieci volte il massimale di cui alla TABELLA A del Regolamento di Giustizia.
- [8] Qualora, malgrado l'applicazione della sanzione prevista dal comma precedente, la Società riporti un'ulteriore squalifica del campo di gioco sarà applicata la sanzione dell'obbligo di disputare un numero di gare pari al numero delle ulteriori giornate di squalifica riportate in campo neutro e a porte chiuse, oltre all'applicazione di un'ammenda pari al doppio del massimale di cui alla TABELLA A del Regolamento di Giustizia per ogni giornata di squalifica.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI SANITARIE

Presenza in campo di un medico (Art. 34 Regolamento Esecutivo gare)

La presenza d<mark>el medico è obbligatoria ed è disciplinata dall' art. 34 d</mark>el Regolamento Esecutivo gare.

Tuttavia si intende ribadire che, se tesserato FIP può sedersi in panchina e, in questo caso, verrà iscritto sul referto, nell'apposito spazio, riportando il nominativo e il numero della tessera FIP. Se in possesso del solo tesserino dell'ordine dei medici dovrà sedersi, all'interno dell'impianto di gioco, in un posto che ne faciliti un immediato intervento di soccorso. In questo caso sarà registrato nel rapporto arbitrale riportando oltre il nominativo, il numero del tesserino di iscrizione all'ordine dei medici.

Le violazioni alla pre<mark>sente norma saranno sanzionate secondo quant</mark>o previsto dall'art. 34, comma 1 b) del Regolamento di Giustizia.

Art. 35 Obbligo defibrillatore

[1] In occasione delle gare ufficiali, la Società partecipante ai Campionati professionistici e non professionistici nazionali maschili e femminili deve avere in dotazione presso il proprio impianto di gioco un defibrillatore e una persona abilitata al suo uso nel caso in cui l'ambulanza ne sia sprovvista.

Elaborato il 27/06/2012





Memorandum Divisione Nazionale A Dilettanti Anno Sportivo 2012 - 2013

Pagina 31 di 66

Art. 36 Obbligo della presenza dell'ambulanza (del. n.466 CF 11/06/11)

- [1] E' obbligatoria la presenza di una ambulanza, e del relativo personale di servizio, durante la disputa delle gare dei Campionati nazionali professionistici e non professionistici. In mancanza dell'ambulanza si applicheranno le sanzioni previste dall'art.34 comma 1 lett. b) R.G.
 - Il mancato riconoscimento del coordinatore degli operatori sanitari comporta le sanzioni previste dall'art.34 comma 1 lett. b) R.G.
- [2] Il Dirigente addetto agli arbitri della Società ospitante ha l'obbligo di far riconoscere dagli arbitri, almeno 30 minuti prima dell'inizio della gara, il coordinatore degli operatori sanitari responsabile dell'ambulanza e delle operazioni sanitarie durante tutto lo svolgimento della partita.
- [3] La Società ospitante è comunque responsabile di eventuali comportamenti non regolamentari posti in essere dagli operatori sanitari.







Memorandum Divisione Nazionale A Dilettanti Anno Sportivo 2012 - 2013

Pagina 32 di 66

Questo MODULO deve essere compilato e sottoscritto dal coordinatore responsabile dell'ambulanza al momento della presentazione dello stesso agli arbitri da parte del Dirigente addetto agli Arbitri. Il documento, regolarmente compilato e sottoscritto, costituirà l'attestazione che la Società ospitante ha ottemperato all'obbligo della presenza dell'ambulanza.

Il modello, dovrà essere inviato al Giudice Sportivo Nazionale insieme al referto e al rapporto arbitrale.

FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

DICHIARAZIONE COORDINATORE OPERATORI SANITARI

SOCIETA'	LEC	ANAZ	IONA	U	E PA	(I	LA	CANE	COE). FIP		
CAMPIONATO	o	\langle	GIRC	NE		âΑ	RA N	-	_ DATA	\		
IL SOTTOSCRITTO,												
COG	NOME	E NOME		TII	POEN	۱. ۱	DOCI	JMENTO	DI RIC	ONOSCI	MEN	ITO
								TW.	A 1 3			
COORDINATORE DEGLI OPERATORI SANITARI DICHIARA DI ESSERE IL RESPONSABILE DELL'AMBULANZA IN SERVIZIO PRESSO								IL				
Località		Nome Impianto				Indirizzo Impianto					-	
						ï			/			
FIRMA												



Pagina 33 di 66

ATTREZZATURA OBBLIGATORIA E DI RISERVA

NORME RELATIVE ALLE ATTREZZATURE INDISPENSABILI PER LA DISPUTA DELLE GARE DEL CAMPIONATO

La materia è disciplinata dal Regolamento Esecutivo Gare.

ATTREZZATURE PREVISTE PER LA DISPUTA DELLE GARE


Il piano di gioco dovrà essere realizzato con pavimento in parquet.

I loghi degli sponsor non devono coprire la linea del cerchio centrale e quelle del tiro libero.

Gli spogliatoi per arbitri e ufficiali di campo che devono essere in buona efficienza, con docce e servizi igienici perfettamente funzionanti.

Per garantire una maggiore regolarità del campionato è resa obbligatoria la seguente attrezzatura tecnica.

- pallone omologato (minimo cinque);
- tabelloni, anelli e retine;
- cronometro elettronico:
- tabellone segnapunti elettronico;
- apparecchio 24" a sequenza decrescente con due indicatori, con pulsante 14";
- Indicatore luce rossa sincronizzata con apparecchio dei 24" da accendersi con il segnale acustico emesso alla scadenza dei 24";
- due segnali acustici di diversa tonalità;
- palette indicatrici falli giocatori;
- indicatori del raggiungimento falli di squadra;
- indicatore per il possesso alternato;
- un secondo cronometro manuale da tavolo per il conteggio delle sospensioni;
- canestri sganciabili;
- tabelloni in cristallo spessore 15 mm (dimensioni 1,80X1,05);
- copertura completa;
- capienza 1.000 posti a sedere riservati al pubblico per tutte le Società. Per le Società ammesse con Wild Card la capienza deve essere di 2.500 posti a sedere riservati al pubblico
- Spogliatoi separati per arbitri e Ufficiali Campo;
- Sala controllo Antidoping;
- impianto di riscaldamento;
- disponibilità di un contatto telefonico costante sul campo;





Pagina 34 di 66

ATTREZZATURA SOSTITUTIVA DI RISERVA (OBBLIGATORIA E DA TENERE ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO DI GIOCO AL FINE DI CONSENTIRE UN IMMEDIATO UTILIZZO)

- a) TABELLONI ANELLI E RETINE: 2 tabelloni e 2 anelli di scorta dell'identico materiale, dimensioni ed adattabile al traliccio.
- b) CRONOMETRO: cronometro manuale da tavolo a doppio pulsante del diametro minimo di cm 10.
- c) CRONOMETRO SOSPENSIONI: qualsiasi strumento che permetta la misurazione del tempo.
- d) SEGNAPUNTI: tabellone a prestazione manuale.
- e) APPARECCHIO 24": un cronometro da tavolo a doppio pulsante del diametro minimo di cm. 10 ed una serie di sei numeri decrescenti da 24 a 5 e cioè 24, 20, 15, 14, 10, 5, da posizionare sul tavolo degli Ufficiali di Campo in modo visibile dai giocatori, con i quali indicare il trascorrere del tempo.
 - (Prima di procedere con l'attrezzatura manuale, può essere utilizzata, se disponibile, un'altra apparecchiatura elettronica).
 - Qualora nel corso della gara venisse riparato il tabellone elettronico o l'apparecchio dei 24", sia nel caso che il guasto fosse avvenuto all'inizio o durante la gara, alla prima sospensione del gioco, i dirigenti faranno presente il fatto agli arbitri e la gara continuerà con tale apparecchiatura;
- f) SEGNALE ACUSTICO: idoneo segnale acustico sostitutivo (no fischietto).

Fatta eccezione pe<mark>r la sostituzione dei tabe</mark>lloni in cristallo, l'attrezzatura di riserva dovrà essere utilizzabile entro 30 minuti dalla sospensione della gara.

PALLONE PER ESERCIZI DI RISCALDAMENTO (Art. 45 Regolamento Esecutivo gare)

Per gli esercizi di riscaldamento prima della gara, la Società ospitante dovrà mettere a disposizione della Società ospitata un minimo di 5 palloni dello stesso tipo del pallone di gara almeno 20' prima dell'orario ufficiale d'inizio della gara.

Qualora non venisse rispettata questa disposizione, alla Società in difetto verrà applicata una multa pari al 50% (€ 500,00 - cinquecento/00) del massimale previsto per il campionato (€ 1.000,00 - mille/00).

CAMPI NEUTRI

La scelta del campo neutro per il Divisione Nazionale A sarà effettuata tenendo presente una distanza superiore a 100 Km.





Memorandum Divisione Nazionale A Dilettanti Anno Sportivo 2012 - 2013

Pagina 35 di 66

GARE PORTE CHIUSE

Nelle gare a porte chiuse, tranne gli iscritti a referto ed i due Presidenti, non hanno diritto di accesso i tesserati delle due società.

Hanno diritto di accesso:

- un Medico anche se non tesserato alla FIP solo in assenza del medico tesserato per la Società ospitante;
- 2. i componenti il Consiglio Federale ed i Funzionari Federali;
- 3. i componenti il Consiglio Direttivo Regionale e Provinciale e muniti di tessera della FIP:
- 4. l'Osservatore degli arbitri e degli ufficiali di campo;
- 5. gli arbitri e gli ufficiali di campo designati;
- 6. il responsabile dell'impianto e massimo due addetti alla pulizia del campo di gioco;
- 7. gli organi di informazione, i tecnici delle televisioni e radio nazionali o locali ed i fotografi muniti di lettera di servizio delle emittenti radiotelevisive o dei giornali comunque accreditati;
- 8. eventuali operatori radio televisivi e addetti alle statistiche per servizi richiesti dalla Lega Nazionale Pallacanestro.
- 9. Un rappresentante della Lega di riferimento, accreditato da FIP.

La richiesta di accrediti deve pervenire al Settore Agonistico o all'Ufficio gare del Comitato territoriale competente, a mezzo fax o e-mail almeno tre giorni prima della data fissata per la disputa dell'incontro.

L'elenco degli accrediti sarà controllato dal Commissario di Campo designato.





Pagina 36 di 66

RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER GARE NON DISPUTATE (Art. 65 Regolamento Esecutivo gare)

Per il campionato l'entità dei rimborsi dovuti alle Società, da parte dell'organo che amministra il Campionato o da parte della Società ospitante, nei casi previsti dagli artt. 55, 66, 67, 68, 69 e 72 Regolamento Esecutivo gare è stabilita come segue:

Sono previsti rimborsi di Viaggio per i motivi di seguito indicati (a fianco è indicato a chi spetta l'onere):

- a) assenza degli ufficiali di campo (art. 55 Regolamento Esecutivo gare, comma 4) / Società ospitante
- b) assenza degli arbitri (art. 66 Regolamento Esecutivo gare) / Organo Federale competente
- c) irregolarità o impraticabilità di campo (art. Regolamento Esecutivo gare) / Società ospitante
- d) assenza squadra ospitante (art. 68 Regolamento Esecutivo gare) / Società ospitante
- e) assenza squadra ospitata (art. 69 Regolamento Esecutivo gare) / Società ospite
- f) ripetizione gara annullata (art. 72 Regolamento Esecutivo gare) / Società ospitante


Il rimborso spetta nella seguente misura:

- parametro per chilometro da utilizzare: 10 cent di euro per km stradale di Viaggio di andata e ritorno per il percorso più breve per iscritti a referto con il massimo di 15 persone;
- Viaggio in aereo da e per la Sardegna per iscritti a referto con il massimo di 15 persone;

Oltre a quanto previsto al punto 1) e 2) è dovuto un ulteriore rimborso forfetario così stabilito:

- 1) per trasferte da 101 a 200 km (sola andata): €. 16,00 (sedici/00) a persona per max 15 iscritti a referto;
- 2) per trasferte da 201 a 400 km (sola andata): €. 26,00 (ventisei/00) a persona per max 15 iscritti a referto;
- 3) per trasferte oltr<mark>e 401 km (sola andata</mark>): €. 42,00 (quarantadue/00) a persona per max 15 iscritti a referto.

Per trasferte che non superano 100 km (solo andata) non spetta alcun rimborso. Nei casi previsti dagli artt. 66 e 69 Regolamento Esecutivo gare alla Società non proprietaria dell'impianto spetta il rimborso del fitto del campo, a presentazione di regolare fattura.





Pagina 37 di 66

PARTECIPAZIONE DEI TESSERATI A GARE

E' obbligatorio l'uso della lista N elettronica, compilata con il sistema FIPonline La lista elettronica DEVE essere compilata per ogni gara e sottoscritta al momento della presentazione da chi è autorizzato ai sensi del Regolamento Esecutivo gare. **Riconoscimento tesserati**: vedi articoli Regolamento Esecutivo gare.

Il mancato utilizzo della lista N comporta una sanzione pari a: per la prima volta 25% (€ 250,00 - duecentocinquanta/00) del massimale; per la seconda volta 50% (€ 500,00 - cinquecento/00) del massimale; per la terza e successive volte 100% del massimale (€ 1.000,00 - mille/00).

Altri obblighi

E' obbligatorio rispettare le limitazioni degli Under e Prestiti (nei quali vanno compresi gli atleti in doppio utilizzo) come stabilito dalle presenti Disposizioni Organizzative Annuali. Per le Società di DNA vi è l'obbligo dell'iscrizione a referto di 10 atleti.

In caso di mancato rispetto della norma le inadempienti saranno sanzionate da un'ammenda di € 500,00 per ogni atleta mancante a referto.

UFFICIALI DI CAMPO, DIRIGENTI ISCRITTI A REFERTO E COLLABORATORI AUTORIZZATI

Devono prendere posto al tavolo degli ufficiali di campo, il cronometrista, l'addetto ai 24", il segnapunti, l'addetto al tabellone segnapunti (messo a disposizione dalla Società ospitante), lo speaker (dal lato della Società ospitante), il dirigente accompagnatore di ciascuna squadra. Il dirigente addetto agli arbitri sosterà dietro o nei pressi del tavolo.

E' consentito iscrivere a referto un secondo dirigente tesserato che avrà il compito di coadiuvare l'attività del primo dirigente.

Nei Campionati Nazionali è consentita la presenza di una postazione di rilevamento statistico per rilevatori iscritti all'albo delle rispettive Leghe.

La postazione dovrà essere situata a bordo campo, su uno dei tre lati non occupato dal tavolo degli UdC, a due metri dalla linea di bordo campo.

Nel caso in cui non vi sia sufficiente spazio, il tavolo dovrà essere posizionato in tribuna.





Pagina 38 di 66

ASSENZA UFFICIALI DI CAMPO (art. 55 Regolamento Esecutivo gare)

In caso di assenza degli ufficiali di campo designati è fatto obbligo alla società ospitante provvedere a mettere a disposizione degli arbitri persone idonee a svolgere tali compiti. In caso di mancata effettuazione della gara per impossibilità di reperire persone disposte a svolgere le funzioni di ufficiale di campo, la squadra ospitante ha l'obbligo di rimborsare le spese alla società ospite nella misura prevista.

COLORE E NUMERAZIONE DELLE MAGLIE (Art. 43 Regolamento Esecutivo gare)

Colore maglie: in casa chiaro - fuori casa scuro

E' consentito, mediante accordo fra le squadre, alla formazione di casa di disputare la gara con la maglia di colore scuro.

Qualora la divisa principale della squadra ospitante e della squadra ospite siano entrambe di colore chiaro, la seconda è tenuta ad utilizzare una divisa di riserva di colore scuro; nel caso inverso, la squadra ospite è tenuta ad utilizzare una divisa di riserva di colore chiaro. Sono salvi diversi accordi tra le due Società.

Art. 43 Colore e numerazione delle maglie (del. n.192 CF 19 e 20/11/10 - del. n.308 CF 21 e 22/01/2011)


- [1] Tutte le squadre di una Società partecipanti all'attività agonistica federale devono avere due serie di maglie, una di colore chiaro da utilizzare preferibilmente in tutte le gare interne, ed una di colore scuro.
 - La Società all'atto dell'iscrizione al Campionato, in applicazione dell'art. 4.3.3 del Regolamento Tecnico, deve indicare il colore della maglia prescelta per la disputa delle gare interne; la Società ospitata, quindi è obbligata ad indossare un divisa di colore palesemente contrastante con quello della divisa indossata dalla squadra ospitante.
 - Le squadre sono tenute a cambiare la propria maglia di gioco qualora questa risulti confondibile con la divisa arbitrale.
- [2] L'inosservanza delle precedenti norme comporta la mancata disputa della gara e nei confronti della squadra inadempiente saranno applicate le sanzioni previste negli artt. 16, 40 ter e 42 R.G.
- [3] Sulle maglie sociali deve essere apposta sul davanti e sul retro, una numerazione progressiva, dalle caratteristiche e dimensioni stabilite dall'art. 4.3.2 del Regolamento Tecnico.
- [4] Sulle maglie devono essere apposti i numeri interi:
 - le Società partecipanti ai Campionati senior professionistici e non professionistici possono utilizzare, dopo aver utilizzato tutti i numeri dal 4 al 20, anche i seguenti numeri: dal 21 al 25, dal 30 al 35, dal 40 al 45, dal 50 al 55.

Non potranno essere comunque utilizzati numeri diversi da quelli stabiliti.

Per quanto riguarda i Campionati Giovanili si fa riferimento a quanto stabilito dalle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI".

Elaborato il 27/06/2012

Modificato il 21/07/2012





Pagina 39 di 66

SCRITTE E SLOGAN SU ABBIGLIAMENTO GARA (Art. 44 Regolamento Esecutivo gare)

Le Società hanno l'obbligo di richiedere l'autorizzazione preventiva al Settore Agonistico per il Campionato Divisione Nazionale A almeno tre giorni prima dell'effettuazione della gara.

Art. 44 Divisa di gioco

- [1] [In tutte le gare la Società è tenuta a far indossare agli atleti divise di gioco tali da non offendere la decenza.
- [2] Tutti gli altri capi di vestiario (soprammaglie, tute, borse, ecc.) non fanno parte della divisa da gioco.
- [3] La Società ha l'obbligo di richiedere preventivamente l'autorizzazione al Settore Agonistico per i Campionati nazionali e al Comitato Regionale per tutti gli altri Campionati, per esporre scritte, slogan o simili, diversi dal nome della Società o dalle sponsorizzazioni, su tutti i capi di vestiario (soprammaglie, tute, borse, ecc.) che non fanno parte della divisa di gioco, ma che vengono esibite all'interno del campo di gioco, nella fase del riscaldamento, prima, durante e dopo la gara. Il mancato adempimento sarà sanzionato secondo quanto previsto dall'art.34 comma 1 lett. h) R.G.

DISPOSIZIONI INERENTI SQUALIFICA E INIBIZIONE TESSERATI (art. 49 e 50 Regolamento Giustizia)


Nel caso in cui l'Organo Giudicante competente di primo o secondo grado abbia inflitto, per la prima volta nel corso dell'anno sportivo, la sanzione della squalifica per una gara di campionato, la Società alla quale appartiene il tesserato ha la facoltà di ottenere la commutazione della sanzione (art. 50 Regolamento Giustizia, comma 1) indicando in calce alla richiesta, l'autorizzazione all'addebito nella scheda contabile del relativo importo di € 600,00 (seicento/00), come riportato nella tabella del campionato di competenza.

Qualora il provvedimento di squalifica sia stato irrogato dopo la fine del Campionato la commutazione, sempre che si tratti di sanzione inflitta per la prima volta nel corso dell'anno sportivo, può essere effettuata entro le ore 24 del settimo giorno antecedente l'inizio del Campionato successivo.

TRASMISSIONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I Comunicati Ufficiali relativi alla gestione del campionato ed ai provvedimenti assunti dagli Organi di Giustizia saranno inoltrati soltanto tramite posta elettronica.

Le comunicazioni saranno inoltrate soltanto all'indirizzo codicesocietà@spes.fip.it.





Pagina 40 di 66

NORMATIVA PER LA RICHIESTA E LA DISCIPLINA DI SVOLGIMENTO DEL MINUTO DI RACCOGLIMENTO IN OCCASIONE DELLE GARE UFFICIALI MODALITA' DELLA RICHIESTA

Al fine di uniformare le richieste e lo svolgimento del minuto di raccoglimento in occasione delle gare ufficiali, occorre seguire le seguenti disposizioni:

- a. La richiesta deve avere una motivazione di valida rilevanza dovuta alla personalità od all'evento da commemorare.
- b. L'Organo Federale preposto e qui di seguito indicato, valutata la richiesta e le circostanze, concederà o meno l'autorizzazione ad effettuare il minuto di raccoglimento, dandone immediata comunicazione alla Società ed alla Lega di appartenenza, provvedendo in caso affermativo ad avvisare gli arbitri designati per la gara.
- c. L'autorizzazione è concessa solo per l'attualità del momento luttuoso e non per le ricorrenze e dovrà essere svolta nella prima gara interna utile, qualora si tratti di una commemorazione inerente l'evento luttuoso, il cui interesse è circoscritto alla Società richiedente.
- d. La richiesta a mezzo fax o e-mail, dovrà pervenire almeno un giorno prima, dell'effettuazione della gara interessata, oppure entro le ore 14,00 del venerdì qualora l'incontro sia in calendario la domenica. La richiesta va inoltrata al Settore Agonistico tramite la Lega Nazionale Pallacanestro.
 - In caso di urgenza, direttamente al Settore Agonistico che provvederà ad avvisare le Lega Nazionale Pallacanestro.
- e. La Presidenza Federale può disporre d'autorità l'osservanza del minuto di raccoglimento in caso di eventi luttuosi d'importanza nazionale.

DISCIPLINA DI SVOLGIMENTO

I dirigenti delle Società, gli atleti, gli arbitri ed allenatori sono tenuti a rispettare la seguente disciplina in occasione dell'effettuazione del minuto di raccoglimento.

Prima dell'inizio della gara ed al termine degli ultimi 3 minuti per il riscaldamento, gli arbitri inviteranno le squadre ad entrare in campo.

I due quintetti, composti dai giocatori la cui entrata è stata registrata a referto, si schiereranno sulla linea dell'area di tiro libero, guardando verso il centro del campo.


I restanti giocatori, gli allenatori, i dirigenti iscritti a referto osserveranno in piedi il minuto di raccoglimento, presso le loro rispettive panchine oppure ai posti loro spettanti.

Gli arbitri si porteranno a circa due metri dal cerchio centrale, rivolti verso gli ufficiali di campo, ed il primo arbitro darà il segnale d'inizio del minuto di raccoglimento. Il cronometrista decreterà il termine del minuto.

Elaborato il 27/06/2012

Modificato il 21/07/2012







Pagina 41 di 66

CAPITOLO VII - FORMULA CAMPIONATO

LE SQUADRE AMMESSE al Campionato 2012/2013 sono 24 e precisamente:

- n. 1 squadra proveniente dalla Legadue a.s. 2011/2012;
- n. 8 squadre perdenti i Play Off Divisione Nazionale A a.s. 2011/2012:
- n. 1 squadra perdente lo Spareggio Promozione Divisione Nazionale A a.s. 2011/2012;
- n. 6 squadre vincenti i Play Out della Divisione Nazionale A a.s. 2011/2012;
- n. 4 squadre che disputano solo la fase di qualificazione Divisione Nazionale A a.s. 2011/2012;
- n. 4 squadre promosse dalla Divisione Nazionale B a.s. 2011/2012.

FORMULA DI SVOLGIMENTO

Le squadre saranno divise in due Gironi (A e B) composti con criteri geografici di vicinanza geografica o di opportunità logistica per le squadre partecipanti. Le squadre di ciascun girone si incontrano tra di loro con gare di andata e ritorno.

Al termine della prima fase le squadre classificate dal 1° al 6° posto di ognuno dei due gironi si incontreranno con le formazioni classificate dal 7° al 12° posto dell'altro girone con gare di andata e ritorno (1°-6° gir.A e 7°-12° gir. B) (1°-6° gir.B e 7°-12° gir. A).

I risultati di questa seconda fase si sommeranno a quelli della prima fase all'interno delle rispettive classifiche di ognuno dei due Gironi.

Le squadre classificate dal 1° al 4° posto di ogni girone accederanno ai Play Off; Le squadre classificate dal 5° all'8° posto di ogni girone accederanno ai Play Out; Le squadre classificate al 9°, 10°, 11° e 12° posto di ogni girone retrocedono alla DNB 2013-2014.

PLAY OFF

Accedono ai play off 8 formazioni: le squadre classificate dal 1° e al 4° posto in classifica di ognuno dei gironi.

Elaborato il 27/06/2012





Memorandum Divisione Nazionale A Dilettanti Anno Sportivo 2012 - 2013

Pagina 42 di 66

QUARTI DI FINALE

I quarti di finale si disputano al meglio delle cinque gare, con il seguente calendario: C C F F C.

la squadra che giocherà in casa sarà, in caso di stesso numero di gare omologate, quella con il maggior punteggio in classifica al termine delle due fasi di qualificazione del campionato (in caso di parità di classifica sarà considerato il miglior quoziente canestri generale)

Nel caso in cui il numero di gare omologate non sia il medesimo, la squadra che giocherà in casa sarà quella che ha ottenuto il maggior quoziente punti al termine delle due fasi di qualificazione del campionato:

Incontro 1: 1° gir. A - 4° gir. B Incontro 2: 2° gir. A - 3° gir. B Incontro 3: 3° gir. A - 2° gir. B Incontro 4: 4° gir. A - 1° gir. B

Passa al turno successivo la squadra che vince tre gare.

SEMIFINALI

Le semifinali si disputano al meglio delle cinque gare, con il seguente calendario: C C F F C.

la squadra che giocherà in casa sarà, in caso di stesso numero di gare omologate, quella con il maggior punteggio in classifica al termine delle due fasi di qualificazione del campionato (in caso di parità di classifica sarà considerato il miglior quoziente canestri generale)

Nel caso in cui il numero di gare omologate non sia il medesimo, la squadra che giocherà in casa sarà quella che ha ottenuto il maggior quoziente punti al termine delle due fasi di qualificazione del campionato:

Incontro 5: Vinc<mark>ente Incontro 1 - Vincente Incontro</mark> 3 Incontro 6: Vincente Incontro 2 - Vincente Incontro 4

FINALE

La finale si disputa al meglio delle cinque gare, con il seguente calendario: C C F F C, la squadra che giocherà in casa sarà, in caso di stesso numero di gare omologate, quella con il maggior punteggio in classifica al termine delle due fasi di qualificazione del campionato (in caso di parità di classifica sarà considerato il miglior quoziente canestri generale)

Nel caso in cui il numero di gare omologate non sia il medesimo, la squadra che giocherà in casa sarà quella che ha ottenuto il maggior quoziente punti al termine delle due fasi di qualificazione del campionato:

Incontro 7: Vincente Incontro 5 - Vincente Incontro 6

TITOLO ITALIANO

Il titolo di Campione d'Italia Dilettanti sarà assegnato alla squadra vincente la finale playoff.

Elaborato il 27/06/2012

Modificato il 21/07/2012





Pagina 43 di 66

PLAY OUT

Accedono ai play out 8 formazioni: le squadre classificate dal 5° all'8° posto in classifica di ogni girone.

Il turno si disputa al meglio delle tre gare, con il seguente calendario: C F C,

la squadra che giocherà in casa sarà, in caso di stesso numero di gare omologate, quella con il maggior punteggio in classifica al termine delle due fasi di qualificazione del campionato (in caso di parità di classifica sarà considerato il miglior quoziente canestri generale)

Nel caso in cui il numero di gare omologate non sia il medesimo, la squadra che giocherà in casa sarà quella che ha ottenuto il maggior quoziente punti al termine delle due fasi di qualificazione del campionato

PRIMO TURNO

Gara 1: 5° gir. A - 8° gir. B Gara 2: 6° gir. A - 7° gir. B Gara 3: 7° gir. A - 6° gir. B

Gara 4: 8° gir. A - 5° gir. B

Le quattro squadre perdenti il primo turno di play out retrocedono in DNB anno sportivo 2013-2014.

AMMISSIONE DNA A.S. 2013/2014

Girone A n. 16 squadre Girone B n. 16 squadre

RETROCESSIONE AL DNB A.S. 2013/2014

n. 12 squadre

n. 8 squadre classificate dal 9° al 12° posto di ciascun girone;

n. 4 squadre perdenti i play out

QUALIFICAZIONE 1° FASE

	ANDATA	12	G		RITORNO	1	
					1/10/00		
D	30 settembre	2012	1		2 dicembre	<mark>2</mark> 012	D
D	7 ottobre	2012	2		9 dicembre	2012	D
D	14 ottobre	2012	3		16 dicembre	2012	D
D	21 ottobre	2012	4		23 dicembre	2012	D
D	28 ottobre	2012	5		30 dicembre	2012	D
G	1 novembre	2012	6	/V	6 gennaio	2013	D
D	4 novembre	2012	7		13 gennaio	2013	D
D	11 novembre	2012	8		20 gennaio	2013	D
D	18 novembre	2012	9		27 gennaio	2013	D
Me	21 novembre	2012	10		30 gennaio	2013	Me
D	25 novembre	2012	11		3 febbraio	2013	D





Pagina 44 di 66

2°FASE

	ANDATA		G	RITORNO		
D	17 febbraio	2013	1	28 marzo	2013	G
D	24 febbraio	2013	2	7 aprile	2013	D
D	3 marzo	2013	3	14 aprile	2013	D
Me	6 marzo	2013	4	21 aprile	2013	D
D	10 marzo	2013	5	25 aprile	2013	G
D	24 marzo	2013	6	28 aprile	2013	D

PLAY OFF QUARTI

D	5 maggio	2013
Ma	7 maggio	2013
Ve	10 maggio	2013
D	12 maggio	2013
Ме	15 maggio	2013

PLAY OFF SEMIFINALE

D	19 maggio	2013
Ma	21 maggio	2013
Ve	24 maggio	2013
D	26 maggio	2013
Ме	29 maggio	2013

PLAY OFF FINALE Promozione in DNA/A

	2 giugno	2013
Ma	4 giugno	2013
Ve	7 giugno	2013
D	9 giugno	2013
Me	12 giugno	2013

PLAY OUT PRIMO TURNO

D	5 maggio	2013
D	12 maggio	2013
D	19 maggio	2013

Elaborato il 27/06/2012 Modificato il 21/07/2012





Pagina 45 di 66

CAPITOLO VIII - COPPA ITALIA

Normativa generale

La Coppa Italia di Divisione Nazionale A, Divisione Nazionale B e Divisione Nazionale C è organizzata dalla Lega Nazionale Pallacanestro, riconosciuta a norma dello Statuto Federale, ai sensi della Convenzione in vigore tra FIP-LNP, in collaborazione con il Settore Agonistico della FIP.

Per l'anno sportivo 2012/2013 la Coppa Italia di Divisione Nazionale A, Divisione Nazionale B e Divisione Nazionale C si svolge in un'unica fase finale.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente capo vale quanto riportato nelle norme federali e nelle DOA 2012/2013.

Sono ammesse a partecipare alla fase finale unica della Coppa Italia le Società iscritte alla Lega Nazionale Pallacanestro che maturino il diritto alla partecipazione sulla base delle regole successivamente riportate.

Le Società che partecipano ai Campionati Nazionali di competenza sono ammesse con obbligo di partecipazione, in caso di qualificazione.

In caso di rinuncia ad una gara o all'intera manifestazione, alla Società in difetto viene applicato il disposto dall'art. 12 e seguenti del Regolamento Esecutivo gare.

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE ALLA FINAL FOUR

Entro il 15.10.2012 la Lega Nazionale Pallacanestro emetterà un bando per l'organizzazione delle Finali di Coppa Italia, ovvero per le Final Four di Divisione Nazionale A e Divisione Nazionale B e per la Final Eight di Divisione Nazionale C.

Entro il 15.11.2012 dovranno quindi pervenire eventuali offerte da Società partecipanti al Campionato di Divisione Nazionale A e/o di Divisione Nazionale B, successivamente valutate, giungendo alla eventuale assegnazione entro e non oltre il 30.11.2012.

La Società che dovesse aggiudicarsi l'organizzazione delle Finali avrà diritto alla partecipazione, indipendentemente dalla posizione di classifica al termine del girone di andata.





Memorandum Divisione Nazionale A Dilettanti Anno Sportivo 2012 - 2013

Pagina 46 di 66

Formule di svolgimento FINAL FOUR Divisione Nazionale A Numero di squadre partecipanti: 4

Modalità di svolgimento della fase finale:

Final Four, per la quale si qualificano le quattro squadre che si classificano ai primi due posti di ognuno dei due gironi in cui è suddivisa la Divisione Nazionale A al termine del girone di andata della prima fase.

Per dirimere eventuali situazioni di parità al termine del girone di andata, si farà riferimento ai vigenti regolamenti federali.

Nel caso in cui l'organizzazione, ed il relativo diritto di partecipazione, sia affidato ad una Società della Divisione Nazionale A che al termine del girone di andata della prima fase non abbia una classifica che la collochi tra le qualificate, il diritto di partecipazione spetterà alle due squadre classificate al primo posto in classifica di ognuno dei due gironi ed alla squadra, fra le due classificate al secondo posto in classifica, con il miglior quoziente punti (punti in classifica/gare giocate) o, in caso di ulteriore parità, con il migliore quoziente canestri (punti fatti/punti subiti).

Il tabellone delle semifinali di Divisione Nazionale A sarà oggetto di sorteggio.

DATE FASE FINALE

SA	16 marzo	2013
D	17 marzo	2013

PROCEDURA OMOLOGAZIONE GARE COPPA ITALIA MASCHILE

Ogni provvedimento, sia in materia disciplinare che contenziosa, sarà adottato tempestivamente dal Commissario o Giudice unico presente alle gare, al termine dell'incontro.

Il Commissario o Giudice unico, procederà alla lettura del referto e del rapporto arbitrale alla presenza delle parti, la parte che ritenga la gara inficiata da posizione irregolare o da alterazione dell'eguaglianza competitiva deve comunicarlo al Commissario o Giudice unico, subito dopo la lettura del referto.

Il Commissario o Giudice unico, inviterà le parti interessate ad esporre le proprie ragioni e le proprie richieste. Ove ritenuto opportuno saranno consentite brevi repliche.

Il Commissario o Giudice unico, espletati eventuali incombenti istruttori, adotterà le decisioni conseguenti alla omologazione delle gare ed alle eventuali sanzioni disciplinari e darà lettura del dispositivo alle parti. La lettura comporta la conoscenza dei provvedimenti ad ogni effetto. La decisione assunta è inappellabile, ad eccezione dei provvedimenti di inibizione i quali potranno essere impugnati con le modalità indicate dall'articolo 72 del Regolamento di Giustizia. Tale impugnativa non ne sospende l'esecuzione.





Memorandum Divisione Nazionale A Dilettanti Anno Sportivo 2012 - 2013

Pagina 47 di 66

Gli arbitri ed il commissario di campo, ove nominato, dovranno assicurare la loro presenza fino a quando non sarà comunicata la decisione assunta dal Commissario o Giudice unico.

Nell'adottare i provvedimenti previsti dal vigente Regolamento Esecutivo e Regolamento di Giustizia, il Commissario o Giudice unico, può tenere conto anche di fatti avvenuti dopo che gli arbitri abbiano abbandonato il terreno di gioco e di cui abbia avuto diretta visione; le Società partecipanti ai concentramenti di Coppa Italia, debbono far pervenire alla Segreteria degli Organi di Giustizia, entro 7 giorni dalla data della prima gara, espressa rinuncia al diritto di impugnativa ad eccezione dei provvedimenti di inibizione i quali potranno essere impugnati con le modalità indicate dall'articolo 72 del Regolamento di Giustizia.

Per tutto quanto non previsto dalla presente normativa saranno applicati i Regolamenti Federali vigenti.

CAPITOLO IX

Il Regolamento di Giustizia aggiornato è consultabile sul sito <u>www.fip.it</u>, alla sezione Regolamenti.

MODALITÀ AMMINISTRATIVE PER LA PRESENTAZIONE DEI RICORSI

Per l'anno sportivo 2012/2013 le Società partecipanti al campionato che si trovassero nella condizione di presentare ricorso agli Organi di Giustizia dovranno indicare, in modo esplicito ed in calce all'istanza stessa, l'autorizzazione all'addebito nella propria scheda contabile dell'importo relativo al ricorso, come indicato dalla tabella dei contributi. In mancanza di tale dichiarazione, il reclamo, il ricorso o l'istanza di revocazione sarà dichiarata inammissibile.

NORME PROCEDURALI PER LA PRESENTAZIONE DEI RICORSI

Le Società partecipanti all'attività ufficiale della FIP, sia essa di Campionato, di Coppa o di altra manifestazione soggetta all'autorizzazione ed al controllo degli Organi Federali, dovranno attenersi per la presentazione di ricorsi alle norme procedurali previste al Titolo III - artt. 71 e seguenti del Regolamento di Giustizia.





Memorandum Divisione Nazionale A Dilettanti Anno Sportivo 2012 - 2013

Pagina 48 di 66

CORREZIONE DELL'ERRORE MATERIALE

Il provvedimento di revoca a correzione dell'errore materiale in materia dell'omologazione delle gare, in base **all'art. 48 del Regolamento Giustizia**, dovrà pervenire all'Organo di Giustizia competente nei seguenti termini:

stagione regolare fino alla quartultima giornata di gara:

entro il 5° giorno lavorativo successivo alla comunicazione del provvedimento.

stagione regolare ultime tre giornate di gara:

entro e non oltre le 24 ore dalla comunicazione del provvedimento.

Play Off e Play-out:

entro e non oltre un'ora dal provvedimento.

CAPITOLO X

DOPPIO UTILIZZO SETTORE MASCHILE

Gli atleti nati negli anni 1992-93-94-95 e 96, possono essere tesserati, in doppio utilizzo, da un'altra Società ed utilizzati come segue:

giocare con la propria Società tutti i Campionati consentiti dai regolamenti e disputare con l'altra Società un solo Campionato seniores, diverso da quello della propria Società e non al di sotto della serie D regionale o Under 21 se la propria Società non vi partecipa.

Per i soli nati 1994 e 1995 è possibile tesserarsi nel campionato DNG Under 19 (esclusivamente nelle fasi successive a eventuali intertoto di qualificazione ai gironi interregionali) se la propria Società non partecipa a nessun campionato Under 19(Eccellenza, Elite o Regionale).

E' consentito il doppio utilizzo delle annate 1997 solo in caso di rapporto di Società Madre/Satellite.

a) ogni societ<mark>à potrà iscrivere a referto per ogni gara massimo 5</mark> atleti in doppio utilizzo.

eccezioni:

- 1) circolare normativa della società satellite.
- 2) per il camp<mark>ionato under 21 non ci sono limiti di iscrizione a re</mark>ferto. E' prevista la detassazione del premio addestramento e reclutamento.
- Per l'attività seniores, **fermo restando i casi di cui sopra**, non essendo previsto il limite dei prestiti si possono iscrivere a referto al massimo 5 atleti in doppio utilizzo.
- b) E'possibile tesserare atleti in doppio utilizzo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 Regolamento Esecutivo Tesseramento "limiti operazioni di tesseramento".
 - gli atleti di categoria giovanile 94, 95, 96 non rientrano nel numero delle entrate/uscite della società (art. 6 r.e. tess.); gli atleti senior 92, 93 non rientrano nel numero delle uscite della società ma rientrano nel numero delle entrate (art. 6 r.e. tess.).





Memorandum Divisione Nazionale A Dilettanti Anno Sportivo 2012 - 2013

Pagina 49 di 66

- c) E'possibile tesserare atleti in doppio utilizzo già prestati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 r.e. "limiti operazioni di tesseramento" e l'art. 14 r.e. "tesseramento conseguente a prestito". Non è pertanto possibile effettuare un doppio utilizzo dopo un secondo prestito.
- d) E' fatto divieto ad un giocatore in doppio utilizzo disputare nella stessa giornata solare più di una partita fatta eccezione per i tornei e le attività giovanili (ad esclusione dei campionati) fino alla under 19 compresa, organizzati ed autorizzati dalla FIP. Nel caso, invece, che l'atleta in doppio utilizzo debba disputare nella stessa giornata più gare per campionati di diversa categoria (seniores e giovanile) non sarà consentito lo spostamento degli incontri.
- e) Gli atleti che hanno ottenuto uno svincolo ai sensi degli artt. 15-16-17 Regolamento Esecutivo-Tesseramento, non possono essere ceduti in doppio utilizzo.
- f) Qualora una società abbia effettuato due tesseramenti in doppio utilizzo per il campionato U21 di atleti già inseriti in lista ai sensi dell'articolo 6 comma 3 Regolamento Esecutivo-Tesseramento non sarà possibile effettuare ulteriori tesseramenti sempre ai sensi del richiamato articolo per il campionato U21.

Sarà invece possibile tesserare atleti già inseriti in lista per il campionato senior superiore nei limiti previsti dall'art. 6 Regolamento Esecutivo-Tesseramento.

g) Gli atleti ceduti in doppio utilizzo non possono effettuare ulteriori tesseramenti.

Alla fine dell'anno sportivo il doppio utilizzo cessa automaticamente.

Il tesseramento in doppi<mark>o utilizzo, anche di atle</mark>ti già in prestito deve essere effettuato con procedura DFD.

La società che riceve l'atleta in doppio utilizzo deve avere dalla società di provenienza copia dell'autorizzazione sanitaria alla pratica sportiva.

Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le altre norme del tesseramento.

PROGETTO DOPPIO UTILIZZO

Le società, per l'anno sportivo 2012/2013, possono presentare istanza per far svolgere ai propri atleti in età di doppio utilizzo un campionato senior presso un'altra società rispettando la seguente procedura:

Le società dovrann<mark>o inoltrare richiesta scritta di autorizzazione entro i</mark>l 31 agosto 2012 al Settore Agonistico, al proprio Comitato Regionale, e per conoscenza al Settore Giovanile;

La squadra dovrà essere formata esclusivamente da atleti in età prevista per il doppio utilizzo secondo le Disposizioni Organizzative Annuali 2012/2013 e non sarà permesso tesserare atleti di altro genere;

Le Società dovranno presentare al Settore Agonistico la lista di un minimo di 15 ed un massimo di 18 atleti da utilizzare nel corso della stagione, entro il lunedì antecedente la prima gara del campionato.





Memorandum Divisione Nazionale A Dilettanti Anno Sportivo 2012 - 2013

Pagina 50 di 66

Dopo la presentazione della lista le società hanno l'obbligo di effettuare i relativi tesseramenti entro le 24 ore antecedenti la gara in cui intendono utilizzare gli atleti.

Le Società che avranno presentato una lista con meno di 18 atleti potranno integrarla entro il 28 febbraio;

Le Società potranno cedere i atleti della lista purché la lista non scenda al di sotto di 15 atleti.

La Società che acquisisce gli atleti è tenuta a depositare presso il Settore Agonistico, entro il lunedì precedente l'inizio del Campionato, una lista da 15 a 18 atleti che vi prenderanno parte. E' possibile inserire in lista gli atleti tesserati per la propria società purché in età di doppio utilizzo.

Non sarà possibile usufruire di tale concessione nei campionati regionali ove non è previsto il doppio utilizzo.

CAPITOLO XI - FIDEJUSSIONE e/o DEPOSITO CAUZIONALE

Le Società dovranno depositare, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 26 Luglio 2012, presso la LNP, una fideiussione bancaria a favore di LNP, redatta in base al modello predefinito, con scadenza 31 agosto 2013, per l'importo di € 70.000,00 (€ settantamila/00).

Tale fideiussione, in caso di escussione parziale o totale, dovrà essere reintegrata nella sua interezza.

In alternativa alla presentazione della suddetta fideiussione, le Società potranno effettuare un deposito cauzionale infruttifero, attraverso bonifico, di analoga entità (€ 70.000,00-settantamila/00) a favore di LNP, sempre entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 26 luglio 2012 (ultima data utile per l'accredito presso il nostro istituto bancario). La fideiussione è anche garanzia di eventuali lodi esecutivi verso tesserati e affiliate FIP.

CAUSALE VERSAMENTO

Per agevolare il riconoscimento della società che ha effettuato l'operazione Vi preghiamo di riportare il codice FIP e la causale degli importi versati (deposito cauzionale).

Per adempiere l'obbligo di effettuare il versamento, ogni Società può utilizzare i seguenti riferimenti:

CONTO CORRENTE BANCARIO - COORDINATE

Intestato a Lega Nazionale Pallacanestro. Aperto presso UNICREDIT BANCA Spa - Roma Statuto, Via dello Statuto

Codice Iban: Paese It Cin Eur 62 Cin M Abi 02008 Cab 05209 - Conto Corrente n. 000010118081



Pagina 51 di 66

CARTA INTESTATA DELL'ISTITUTO BANCARIO (FACSIMILE) FIDEIUSSIONE

Spettabile Lega Nazionale Pallacanestro Via Principe Amedeo, 149 00185 ROMA

Prei	nesso

- che a tal scopo ha accettato:
 - lo Statuto, i Regolamenti, e le Disposizioni Organizzative Annuali 2012/2013 emessi dalla F.I.P.;
 - lo Statuto, i Regolamenti 2012/2013 emessi dalla L.N.P.;
- che l'ammissione al **primo** Campionato Nazionale maschile Dilettanti prevede il rilascio di fideiussione bancaria a garanzia degli impegni finanziari assunti dalla predetta Società nei confronti della F.I.P., della L.N.P. e di eventuali lodi esecutivi o istanze di ingiunzione dichiarate esecutive, per mancato pagamento nei termini di rito, dalla Commissione Vertenze Arbitrali verso tesserati (atleti ed allenatori) e affiliate F.I.P.
- che detta garanzia deve essere considerata operativa per il pagamento dei debiti della Società (1) per tutti gli obblighi derivanti da:
 - Statuto, i Regolamenti e le Disposizioni Organizzative Annuali 2012/2013 emessi dalla F.I.P.;
 - Statuto, i Regolamenti e le delibere 2012/2013 emessi dalla L.N.P.;
 - decisioni della F.I.P.;
- decisioni della L.N.P. con specifico riferimento a quanto previsto dalle DOA 2012/2013

accisioni della E.N.I . con specifico mennento a quanto	provisto dallo bort zo iz/z	.010
Tutto ciò premesso:		
la sottoscritta(2), con sede in	, iscritta al n	. Registro Società
delnella		
persona dei suoi legali rappresentanti Sigg.ri	nato a	il e
nato a il nella loro	rispettiva qualità di	6
, con la presente dichiara di prestare fideiussior	ne solidale per conto della :	Società
(1) obbligandosi irrevocabilmente a corrispondere immediata	mente alla prima richiesta	scritta, sino alla
concorrenza di € 70.000,00 (Euro settantamila/00) in fav	ore e nell'interesse della	Lega Nazionale
Pallacanestro		

La presente fideiussione viene prestata con espressa volontà di deroga agli art. 1945,1955 e 1957 C.C. ed è valida fino al **31 Agosto 2013**, senza alcuna eccezione e senza obbligo di preventiva escussione del debitore principale.

Per qualsiasi controversia in ordine alla interpretazione ed esecuzione della presente garanzia sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

A tutti gli effetti della prestata garanzia e di ogni altro rapporto con la F.I.P. e la L.N.P., il domicilio della sottoscritta Banca si elegge al seguente indirizzo:

FIRMA

Ai sensi ed per gli effetti degli art. 1341,1342 C.C. si approvano espressamente:

- 1. L'utilizzo della garanzia a prima richiesta:
- 2. la deroga del disposto di cui agli art. 1945,1955 e 1957 C.C.
- 3. la deroga di competenza territoriale in sede di contenzioso

FIRMA

Note

Nel testo della fidejussione:

SOSTITUIRE (1) CON LA DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA' REGISTRATA SUL MODULO DI RIAFFILIAZIONE PENA LA NON VALIDITÀ DELLA STESSA FIDEJUSSIONE

Elaborato il 27/06/2012 Modificato il 21/07/2012





Memorandum Divisione Nazionale A Dilettanti Anno Sportivo 2012 - 2013

Pagina 52 di 66

PERCENTUALE SUGLI INCASSI

Per l'Anno Sportivo 2012/2013 è previsto il versamento della quota percentuale sugli incassi delle partite del campionato, della Coppa Italia e di ogni altra manifestazione.

la QUOTA MINIMA di € 6.500,00 (seimilacinquecento/00) da effettuarsi con le seguenti modalità:

€ 3.250,00 (tremiladuecentocinquanta/00) da versare alla Fip unitamente alla seconda rata dei campionati nazionali 2012/13 (Febbraio 2013);

il saldo da versare alla Fip unitamente alla prima rata dei campionati nazionali 2013/14 (Luglio 2013);

Le Società al termine della stagione sportiva devono inviare uno dei seguenti documenti:

- borderau;
- documentazione presentata all'Ufficio Iva;

da cui sia possibile rilevare l'entità degli incassi ed il numero degli spettatori.

Se il calcolo del 6% risulta superiore alla quota minima, la Società deve provvedere al versamento delle eventuali eccedenze sulla quota base.

In caso di inadempienza da parte delle Società alla presente obbligazione la Lega Nazionale Pallacanestro è autorizzata ad escutere la fidejussione o a prelevare dal deposito cauzionale la somma indicata.





Pagina 53 di 66

CAPITOLO XII - ACCORDO QUADRO LNP-GIBA E LNP - USAP

Memorandum per applicazione accordo quadro LNP-Giba e LNP - Usap

L'accordo prevede i seguenti obblighi:

- ogni accordo economico va redatto con il modulo unico fornito da LNP (un uso di testo o modulo diverso farà decadere la possibilità di ricorrerre ad un lodo o ad una ingiunzione)
- si sconsiglia la sottoscrizione di qualsiasi altra documentazione e la concessione a ricorrere ad arbitrati BAT
- ogni accordo economico sottoscritto (anche quelli a zero euro) vanno depositati in LNP a cura della società per ottenere il nulla osta alla possibilità di inserire l'atleta / allenatore nella lista N
- in contemporanea al deposito dell'accordo economico va depositata anche copia della polizza assicurativa: i massimali di polizza, identici per tutti gli atleti, sono stabiliti come segue: morte € 200.000,00 (Euro duecentomila/00), invalidità permanente € 200.000,00 (Euro duecentomila/00) con franchigia 5%, spese mediche € 8.000,00 (Euro ottomila/00)
- qualora la somma delle cifre degli accordi economici depositati (minimo 10) superi € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) lorde, per gli atleti e di € 100.000,00 (Euro centomila/00) per gli allenatori le somme eccedenti andranno garantite da una fidejussione (o fondo cauzionale) di eguale importo presentata in contemporanea al deposito dell'accordo economico
- qualora non venisse depositata la polizza assicurativa LNP ne stipulerà una in sostituzione con i fondi della escussione
- l'invio degli accordi economici dovrà avvenire entro il mercoledi di ogni settimana e LNP entro il venerdi di ogni settimana comunicherà alla FIP il nulla osta all'inserimento nella lista N fatto salvo ogni adempimento
- qualora la società volesse ricorrere ad un regolamento interno, dovrà essere utilizzato un testo standard che verrà inviato a breve

si allega:

- ✓ modulo accordo economico
- ✓ testo fidejussione aggiuntiva
- √ tabella netto/lordo





Memorandum Divisione Nazionale A Dilettanti Anno Sportivo 2012 - 2013

Pagina 54 di 66







ACCORDO ECONOMICO Ex art. 4 R.E. Tesseramento

Con la presente		•	società	affiliata F.I.	Pel' At	t leta nor	profession	onista sott	o indicati si
a)		appreso					di	seguito	nominata
Società, con sede	e in								
			via						
rappresentata in	atto da	ANAZ	qualif	ica		fede	rale		rivestita
				-			di	coguito	nominato
b)				- 1 A V			ai	seguito	nominato
Atleta, nato a				l li				/	/
c.f.:	7//						7.7		
Cellulare		;							e-mail
Procuratore							Tessera	FII	o n°.
		Convenge	ono e p	attuisco	no qua	nto se	gue		
La Società si in	np <mark>egna</mark> a	corrispond	lere all'a	t <mark>leta le se</mark>	guenti e	erogazio	ni econo	miche	
Stagione fi	utivi <mark>dell</mark> no al	€ ′uguale imp 	(∈ orto di €	euro	(eur	0), in n) a	ratei partire dal
Stagione mensili consec fi	utivi dell no al	€ ′ugu <mark>ale imp</mark> ·	(∈ orto di €	euro	(eur	0), in n) a	ratei partire dal
Le somme pattu 25 L.133/99.	ite sono o	la intendersi	al lordo d	delle impos	ite , e sor	no sogge	tti al regir	ne fiscale	di cui all'art
Le parti espressa	mente co	nvengono ch	e gli even	tuali costi d	di procur	a sono a	carico de	l:	
atleta SI [0 🗌					club	SI	NO 🗌





Memorandum Divisione Nazionale A Dilettanti Anno Sportivo 2012 - 2013

Pagina 55 di 66

somma di	i a comspondere a titolo di pre	mio, entro 30 giorni dai conseguimento, ia
	(euro	in caso d
raggiungimento		
del/i	seguente/i	risultato/i
·		
Gli riconosce i seguenti	benefit (barrare la relativa opzione)	
		uelle telefoniche, dell'appartamento concesso tà, eventualmente fino ad un massimo di •
L'affitto	è a carico della società e le utenze a	carico dell'atleta.
	età non partecipa alle spese medich cà, di speciali <mark>sti di propria fidu</mark> ci <mark>a.</mark>	e qualora l'atleta intenda avvalersi, in caso d
	età partecipa alle spese mediche que con un contributo non superiore a €_	alora intenda avvalersi di specialisti di propria
Le parti dichiarano di ac	cettare e di avere preso visione di tu	tti i punti compilati
Data	La Società	L'At <mark>leta</mark>
particolare degl <mark>i art</mark> procedura arbitr <mark>ale</mark>	icoli 1)- Natura del rapporto-; della FIP; 5) -Visite mediche; pressa approvazione ed accettaz	c <mark>lausole di cui al presen</mark> te accordo, ed in 4) -Devoluzione delle controversie alla 6) -norma di rinvio; che dichiarano d ione anche ai sensi e per gli effetti degl
Data	La Società	L'Atleta





Memorandum Divisione Nazionale A Dilettanti Anno Sportivo 2012 - 2013

Pagina 56 di 66

Articolo 1

L'atleta, tesserato F.I.P., si impegna a prestare la propria attività sportiva non professionistica a favore della società partecipando a gare di campionato, partite amichevoli ed ogni altra attività che verrà programmata dalla stessa per le stagioni sportive oggetto del presente accordo economico, riconoscendo espressamente la natura non subordinata né professionale del rapporto che, in quanto tale, in alcun modo potrà essere assoggettato alla disciplina di cui alla legge 91/81.

Articolo 2

Per il migliore espletamento di detta attività, l'Atleta in particolare si impegna:

- a) ad allenarsi utilizzando le strutture tecniche che gli verranno messe a disposizione dalla società;
- b) a fornire a Dirigenti, Allenatori, Compagni di squadra, Medici della società una totale collaborazione, improntando il proprio comportamento a criteri di educazione e correttezza;
- c) ad indossare gli indumenti di gara che gli verranno forniti dalla società;
- d) a rispettare con diligenza e puntualità gli impegni assunti verso la Società.

Articolo 3

La società si impegna ad assicurare all'Atleta le condizioni necessarie per lo svolgimento della propria attività, al fine di consentirgli una preparazione tecnico-atletica adeguata al suo livello.

Articolo 4.

In caso di controversie relative alla interpretazione ed all'applicazione del presente accordo, le parti si impegnano a far ricorso alla procedura arbitrale prevista dallo Statuto e dal Regolamento di Giustizia FIP. Ove attraverso un lodo esecutivo sia accertato un debito economico della Società nei confronti dell'Atleta, questi sarà garantito anche dalla fidejussione bancaria obbligatoria prevista dalla FIP per la partecipazione al campionato.

Ogni eventuale provvedimento disciplinare deve essere proporzionato alla gravità del fatto contestato e deve essere comunicato all'atleta con raccomandata a.r. o mezzo equipollente, da spedire, a pena di inefficacia, entro 7 giorni dal verificarsi del fatto contestato. La singola penale non può superare il 2,5% della erogazione economica annua. L'atleta ha facoltà di chiedere che sia revocata o ridotta la penale economica adottata nei suoi confronti con ricorso al Collegio Arbitrale Federale da inoltrare ai sensi dell'art. 103 ss. R.G., a pena di inefficacia, entro 30 giorni dalla conoscenza della sanzione medesima.

Articolo 5.

L'efficacia di quanto statuito con la presente scrittura è condizionata al buon esito delle rituali visite mediche di controllo, obbligatorie prima dello svolgimento di qualsiasi attività agonistica, e finalizzate all'ottenimento della idoneità agonistica, che l'atleta sin da ora si impegna a sostenere presso specialisti di fiducia della Società.

Articolo 6.

La presente convenzione è soggetta alla disciplina dell'Accordo Quadro LNP / GIBA, che contiene norme in tema di diritti, doveri, disciplina, assicurazione, limiti di spesa, assistenza sanitaria, eccetera, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, e che espressamente acconsentono a ritenere parte integrante del presente accordo.

Elaborato il 27/06/2012

Modificato il 21/07/2012





Memorandum Divisione Nazionale A Dilettanti Anno Sportivo 2012 - 2013

Pagina 57 di 66







ACCORDO ECONOMICO

Con la presente sc	rittura privata tra	la società affili	iata F.I.P e l' Al l	lenatore non pi	ofessio	nista sot	tto indicati
si conviene e stipul	la quanto appreso						
a)					di s	eguito	nominata
Società, con sede ii	n						
		via					
rappresentata in at	llo da						
	EGA NA			federale			rivestita
					di s	eguito	nominato
Allenatore, nato a							
	il		/ cf·				Tessera
FIP/CNA_		/	_/c.i		_		1633614
TII / CIVA	7 ANN						
Cellulare		_;					e-mail
Procuratore				Tes	sera	FIP	n°.
					. u	1	
Firma							
	Conver	igono e pat	<mark>tuiscono qu</mark>	ianto segue			
				V/A			
La Società si impeg	gna a corrisponder	e all'Allenatore	e le seguenti er	ogazioni econor	niche		
Stagione			€.				
Stagione(euro	No.),				
in n			dell'uguale	importo di	€.		
(euro		_)					
a partire dal	f	ino al	7 h				





Memorandum Divisione Nazionale A Dilettanti Anno Sportivo 2012 - 2013

Pagina 58 di 66

Stagione(euro				€.)						
	_ ratei	mensili	consecutivi	dell'uguale	importo	di	€.			
a partire dal		fi	no al							
Stagione(euro				€),						
in n (euro	_			dell'uguale	importo	di	€.			
a partire dal		fi	no al							
Le somme pattuite nel presente accordo sono da intendersi lorde, e sono assoggettate al cui all'art 25 L.133/99.										
La società si somma di	impegna a	corrispon	dere a titolo	di premio,	entro 30	giorni	dal d	conseguimento, la		
		(eur	o					in caso di		
raggiungimento del/i			seguente/i			\		risultato/i:		
Le parti espressament <mark>e conven</mark> gono che gli eventuali costi di procura sono a carico del:										
allenatore	SI	NO 🗌					club	SI NO		
Gli riconosce i	seg <mark>uenti be</mark>	nefit (barr	are la relativa	opzione):						
Sia <mark>l'affitto che le spese di utenza, escluse quelle telefoniche, dell'app</mark> artamento concesso in uso all'allenatore, sono a carico della società;										
L'affitto è a carico della società e le utenze a carico dell'allenatore.										
La società partecipa alle spese mediche secondo quanto pattuito nel punto 10.4 dell' Accordo Quadro LNP/USAP.										
Dichiarazioni ai sensi del punto 4 dell'accordo quadro										
L'allenatore dichiara di aderire al Fondo di fine carriera SI NO										
La società si impegna a versare a titolo di contributo il 6,25% SI NO										
Le parti dichiarano di accettare e di avere preso visione di tutte i punti compilati										
Data		La	Società			L'A	llenato			
Flahorato il 27/	ロボ/クロ1ク						Modi	ficato il 21/07/2012		





Memorandum Divisione Nazionale A Dilettanti Anno Sportivo 2012 - 2013

Pagina 59 di 66

Le parti dichiarano di avere preso visione di tutte le clausole di cui al presente accordo, ed in particolare degli articoli 1) - Natura del rapporto - ; 4) - Devoluzione delle controversie alla procedura arbitrale della FIP; 5) - norma di rinvio; che dichiarano di sottoscrivere per espressa approvazione ed accettazione anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 comma 2 e 1342 c.c. .

La Società L'Allenatore





Memorandum Divisione Nazionale A Dilettanti Anno Sportivo 2012 - 2013

Pagina 60 di 66

Articolo 1

L'allenatore, tesserato FIP/CNA, si impegna a prestare la propria attività sportiva non professionistica a favore della società partecipando a gare di campionato, partite amichevoli ed ogni altra attività che verrà programmata dalla stessa per le stagioni sportive oggetto del presente accordo economico, riconoscendo espressamente la natura non subordinata né professionale del rapporto che, in quanto tale, in alcun modo potrà essere assoggettato alla disciplina di cui alla legge 91/81.

Articolo 2

Per il migliore espletamento di detta attività, l'Allenatore in particolare si impegna:

- a) A svolgere la propria attività utilizzando le strutture tecniche che gli verranno messe a disposizione dalla società;
- b) a fornire a Dirigenti, Staff Tecnico, Atleti, Medici della società una totale collaborazione, improntando il proprio comportamento a criteri di educazione e correttezza;
- c) ad indossare gli indumenti di gara e di allenamento che gli verranno forniti dalla società;
- d) a rispettare con diligenza e puntualità gli impegni assunti verso la Società.

Articolo 3

La società si impegna ad assicurare all'Allenatore le condizioni necessarie per lo svolgimento della propria attività, al fine di consentirgli una preparazione tecnico-atletica adeguata al conseguimento degli scopi agonistici prefissati.

Articolo 4.

In caso di controversie relative alla interpretazione ed all'applicazione del presente accordo, le parti si impegnano a far ricorso alla procedura arbitrale prevista dallo Statuto e dal Regolamento di Giustizia FIP. Ove sia accertato un debito economico della Società nei confronti dell'allenatore, questi sarà garantito anche dalla fidejussione bancaria obbligatoria prevista dalla FIP per la partecipazione al campionato.

Articolo 5.

Il presente contratto è soggetto alla disciplina dell'accordo LNP/USAP, che contiene norme in tema di diritti, doveri, disciplina, assicurazione, limiti di spesa, assistenza sanitaria, eccetera, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare

Elaborato il 27/06/2012

Modificato il 21/07/2012





Memorandum Divisione Nazionale A Dilettanti Anno Sportivo 2012 - 2013

Pagina 61 di 66

		imponibil				
		e				•
		fiscale	imponibile	., ,		ulteriore
		soggetto al 23% a	fiscale	ritenute		conguaglio
importo	non toy	titolo	soggetto al 23% a titolo	fiscali a carico	importo	fiscale a carico del
importo lordo	non tax	imposta	di acconto	societa'	importo netto	giocatore
fino a 7.500,00	7.500,00	0,00	ui acconto	0,00	7.500,00	giocatore
8.158,76	7.500,00	658,76	- 1 A	158,76	8.000,00	
8.817,52	7.500,00	1.317,52		317,52	8.500,00	
9.476,28	7.500,00	1.976,28	_ \	476,28	9.000,00	
10.135,04	7.500,00	2.635,04		635,04	9.500,00	
10.793,80	7.500,00	3.293,80		793,81	10.000,00	
11.452,56	7.500,00	3.952,56		952,57	10.500,00	
12.111,33	7.500,00	4.611,33	NALED	1.111,33	11.000,00	701
12.770,09	7.500,00	5.270,09	AFALL WH	1.270,09	11.500,00	
13.428,85	7.500,00	5.928,85		1.428,85	12.000,00	
14.087,61	7.500,00	6.587,61		1.587,61	12.500,00	
14.746,37	7.500,00	7.246,37		1.746,38	13.000,00	
15.405,13	7.500,00	7.905,13		1.905,13	13.500,00	
16.063,90	7.500,00	8.563,90		2.063,90	14.000,00	
16.722,66	7.500,00	9.222,66	10.	2.222,66	14.500,00	
17.381,42	7 <mark>.500,00</mark>	9.881,42		2.381,42	15.000,00	
18.040,18	7.500,00	10.540,18		2.540,18	15.500,00	
18.698,94	7.500,00	11.198,94		2.698,95	16.000,00	
19.357,70	7.500,00			2.857,71	16.500,00	
20.016,46	7.500,00		1	3.016,47	17.000,00	7.
20.675,23	7.500,00	13.175,23		3.175,23	17.500,00	7.4
21.333,99	7.500,00	13.833,99		3.333,99	18.000,00	M
21.992,75	7.500,00		- N	3.492,75	18.500,00	
22.651,51	7.500,00			3.651,51	19.000,00	7
23.310,27	7.500,00			3.810,28	19.500,00	
23.969,03	7.500,00			3.969,04	20.000,00	
24.627,80	7.500,00	17.127,80		4.127,80	20.500,00	
25.286,56	7.500,00	17.786,56	197 A	4.286,56	21.000,00	
25.822,00	7.500,00	18.322,00		4.415,60	21.406,40	
28.158,28	7.500,00	20.658,28		4.978,64	23.179,64	
30.000,00	7.500,00	20.658,28	1.841,72	5.402,24	24.597,76	93,92
35.000,00	7.500,00	20.658,28	6.841,72	6.552,24	28.447,76	348,92
40.000,00	7.500,00	20.658,28	11.841,72	7.702,24	32.297,76	1.098,92
45.000,00	7.500,00	20.658,28	16.841,72	8.852,24	36.147,76	1.903,92
50.000,00	7.500,00	20.658,28	21.841,72	10.002,24	39.997,76	2.708,92
55.000,00	7.500,00	20.658,28	26.841,72	11.152,24	43.847,76	3.513,92





Memorandum Divisione Nazionale A Dilettanti Anno Sportivo 2012 - 2013

Pagina 62 di 66

		imponibil e				
		fiscale soggetto al 23% a	imponibile fiscale soggetto al	ritenute fiscali a		ulteriore conguaglio fiscale a
importo	non tax	titolo	23% a titolo	carico	importo	carico del
lordo	area	imposta	di acconto	societa'	netto	giocatore
60.000,00	7.500,00	20.658,28	31.841,72	12.302,24	47.697,76	4.318,92
65.000,00	7.500,00	20.658,28	36.841,72	13.452,24	51.547,76	5.198,92
70.000,00	7.500,00	20.658,28	41.841,72	14.602,24	55.397,76	6.153,92
75.000,00	7.500,00	20.658,28	46.841,72	15.752,24	59.247,76	7.108,92
80.000,00	7.500,00	20.658,28	51.841,72	16.902,24	63.097,76	8.063,92
85.000,00	7.500,00	20.658,28	56.841,72	18.052,24	66.947,76	9.068,92
90.000,00	7.500,00	20.658,28	61.841,72	19.202,24	70.797,76	10.123,92
95.000,00	7.500,00	20.658,28	66.841,72	20.352,24	74.647,76	11.178,92
100.000,00	7.500,00	20.658,28	71.841,72	21.505,24	78.497,76	12.233,92
105.000,00	7.500,00	20.658,28	76.841,72	22.652,24	82.347,76	13.288,92
110.000,00	7.500,00	20.658,28	81.841,72	23.802,24	86.197,76	14.343,92
115.000,00	7.500,00	20.658,28	86.841,72	24.952,24	90.047,76	15.398,92
120.000,00	7.500,00	20.658,28	91.841,72	26.102,24	93.897,76	16.453,92
125.000,00	7.500,00	20.658,28	96.841,72	27.252,24	97.747,76	17.508,92
130.000,00	7.500,00	20.658,28	101.841,72	28.402,24	101.5 <mark>97,76</mark>	18.563,92
135.000,00	7.500,00	20.658,28	106.841,72	29.552,24	105.447,76	19.618,92
140.000,00	7.500,00	20.658,28	111.841,72	30.702,24	109.297,76	20.673,92
145.000,00	7.500,00	20.658,28	116.841,72	31.852,24	113.147,76	21.728,92
150.000,00	7.500,00	20.658,28	121.841,72	33.002,24	116.997,76	22.783,92
155.000,00	7.500,00	20.658,28	126.841,72	34.152,24	120.847,72	23.838,92
160.000,00	7.500,00	20.658,28	131.841,72	35.302,24	124.697,76	24.893,92
165.000,00	7.500,00	20.658,28	136.841,72	36.452,24	128.547,76	25.948,92
170.000,00	7.500,00	20.658,28	141.841,72	37.602,24	132.397,76	27.003,92
175.000,00	7.500,00	20.658,28	146.841,72	38.752,24	136.247,76	28.058,92
180.000,00	7.500,00	20.658,28	151.841,72	39.902,24	140.097,76	29.113,92





Memorandum Divisione Nazionale A Dilettanti Anno Sportivo 2012 - 2013

Pagina 63 di 66

Le Società dovranno presentare, qualora la somma inserita degli accordi economici depositati presso la LNP (secondo il facsmile) eccedano le cifre prevista dagli accordo quadro LNP-Giba e LNP Usap (vedi memorandum) contestualmente alla presentazione del contratto, presso la LNP, una fideiussione bancaria a favore di LNP, redatta in base al modello predefinito, con scadenza **31 agosto 2013**, per l'importo di € ______.

Tale fideiussione, in caso di escussione parziale o totale, dovrà essere reintegrata nella sua interezza.

In alternativa alla presentazione della suddetta fideiussione, le Società potranno effettuare un deposito cauzionale infruttifero, attraverso bonifico, di analoga entità a favore di LNP, con le stesse modalità indicate in precedenza (data utile per l'accredito presso il nostro istituto bancario).

La fidejussione è garanzia di eventuali lodi esecutivi verso tesserati.

CAUSALE VERSAMENTO

Per agevolare il riconoscimento della società che ha effettuato l'operazione Vi preghiamo di riportare il codice FIP e la causale degli importi versati (deposito cauzionale).

Per adempiere l'obbligo di effettuare il versamento, ogni Società può utilizzare i seguenti riferimenti:

CONTO CORRENTE BANCARIO - COORDINATE

Intestato a Lega Nazionale Pallacanestro. Aperto presso UNICREDIT BANCA Spa - Roma Statuto, Via dello Statuto

Codice Iban: Paese It Cin Eur 62 Cin M Abi 02008 Cab 05209 - Conto Corrente n. 000010118081





Memorandum Divisione Nazionale A Dilettanti Anno Sportivo 2012 - 2013

Pagina 64 di 66

CARTA INTESTATA DELL'ISTITUTO BANCARIO (FACSIMILE) **FIDEIUSSIONE**

Spettabile Lega Nazionale Pallacanestro Via Principe Amedeo, 149

_							
P	r۵	m	Δ	c	c	^	Ġ

00185 ROMA	
Premesso:	
- che la Società	le
 che a tal scopo ha accettato: lo Statuto, i Regolamenti, e le Disposizioni Organizzative Annuali 2012/2013 emessi dalla F.I.P.; lo Statuto, i Regolamenti 2012/2013 emessi dalla L.N.P.; 	
 che l'ammissione al primo Campionato Nazionale maschile Dilettanti prevede il rilascio di fideiussion bancaria a garanzia degli impegni finanziari assunti dalla predetta Società, anche per l'eccedenza d limite previsto ai sensi dell'art. 3.2 accordo quadro LNP - GIBA per eventuali lodi esecutivi o istanze ingiunzione dichiarate esecutive, per mancato pagamento nei termini di rito, dalla Commission Vertenze Arbitrali verso tesserati (atleti ed allenatori) F.I.P. 	lel di ne
 che detta garanzia deve essere pertanto considerata operativa per il pagamento dei debiti della Socie (1) che ha raggiunto nella sottoscrizione di accordi con i tesserati il limite di cui al richiama accordo, addivenendo alla stipula di accordi per una somma complessiva di €	to
€	ıu
Tutto ciò premesso:	
la sottoscritta(2), con sede in, iscritta al n	tà
delnella	
persona dei suoi legali rappresentanti Sigg.ri	е
concorrenza di € in favore e nell'interesse della Lega Nazionale Pallacanestro. La presente fideiussione viene prestata con espressa volontà di deroga agli art. 1945,1955 e 1957 C.C. è valida fino al 31 Agosto 2013 , senza alcuna eccezione e senza obbligo di preventiva escussione d	ed
debitore principale.	•
Per qualsiasi controversia in ordine alla interpretazione ed esecuzione della presente garanzia sa	rà
competente in via esclusiva il Foro di Roma.	
A tutti gli effetti della prestata garanzia e di ogni altro rapporto con la F.I.P. e la L.N.P., il domicilio del	la
sottoscritta Banca si elegge al seguente indirizzo:	
FIRMA	
Ai sensi ed per gli effetti degli art. 1341,1342 C.C. si approvano espressamente:	
1. L'utilizzo della garanzia a prima richiesta;	
2. la deroga del disposto di cui agli art. 1945,1955 e 1957 C.C.	
3. la deroga di competenza territoriale in sede di contenzioso FIRMA	

Note

Nel testo della fidejussione:

SOSTITUIRE (1) CON LA DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA' REGISTRATA SUL MODULO DI RIAFFILIAZIONE PENA LA NON VALIDITÀ DELLA STESSA FIDEJUSSIONE

Elaborato il 27/06/2012 Modificato il 21/07/2012